



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL
CONTROLLO DEI PIANI DI REVISIONE
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE DAGLI ENTI
LOCALI VALDOSTANI AL 31.12.2019**

Deliberazione n. 13 del 29 giugno 2021



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL
CONTROLLO DEI PIANI DI REVISIONE
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE DAGLI ENTI
LOCALI VALDOSTANI AL 31.12.2019**



CORTE DEI CONTI

Relatore: Consigliere Fabrizio Gentile

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria e nell'elaborazione dei dati: Debora Marina Marra e Sabrina Scarfone.



Deliberazione n. 13/2021

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
Collegio n. 3

composta dai magistrati:

Piergiorgio Della Ventura	presidente
Roberto D'Alessandro	consigliere
Fabrizio Gentile	consigliere relatore
Sara Bordet	consigliere

nell'adunanza in camera di consiglio del 29 giugno 2021;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti") e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (*"Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"*), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

Visto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100;

Vista la deliberazione della Sezione plenaria 11 febbraio 2021, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2021;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 25 febbraio 2021, n. 1 con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 179/2010;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 3 marzo 2021, n. 3 con il quale, in attuazione del programma di attività della Sezione per il 2021, l'istruttoria sul controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, effettuati ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del medesimo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, è stata affidata al consigliere Fabrizio Gentile;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19") convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come sostituito dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e in particolare l'art. 85, commi 2 e 3, lett. e);

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 263;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'art. 26;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021 n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", e in particolare l'articolo 1;

VISTI i provvedimenti generali adottati dal Governo per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, in particolare gli articoli 6 e 57;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 1° aprile 2020, n. 138, recante "Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020";

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020, n. 153, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in

3 video conferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

VISTI i provvedimenti di carattere organizzativo adottati dal Segretario generale della Corte dei conti e in particolare, da ultimo, le circolari 20 novembre 2020, n. 39, 9 marzo 2021, n. 11 e 30 marzo 2021, n. 13;

VISTA l’ordinanza n. 13/2021, con cui è stata convocata l’odierna adunanza, in collegamento da remoto (videoconferenza);

VISTI gli esiti dell’attività istruttoria svolta;

Sentito il relatore, consigliere dott. Fabrizio Gentile;

DELIBERA

di approvare la “Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali valdostani al 31.12.2019”, che della presente deliberazione fa parte integrante.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, per la diffusione agli enti locali valdostani.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 29 giugno 2021.

Il relatore

Fabrizio Gentile

Il presidente

Piergiorgio Della Ventura

Depositata in segreteria il 29 giugno 2021

Il funzionario

Debora Marina Marra

INDICE

	Pag.
Premessa	6
1. La revisione ordinaria delle partecipazioni: il quadro normativo	7
2. La revisione ordinaria 2020	10
2.1 Enti esaminati	11
2.2. Le partecipazioni dirette	11
2.3 Le partecipazioni indirette	14
2.4. La forma giuridica delle società	15
3. Esiti della revisione ordinaria: quadro d'insieme	16
3.1 Le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione	17
3.2 Gli enti che detengono partecipazioni solo in In.Va S.p.A e CELVA	18
4. Gli enti che detengono più partecipazioni	20
5. Considerazioni generali sulle partecipazioni detenute dagli enti nelle società idroelettriche	73
6. Considerazioni conclusive	78
<i>Allegato</i>	80

Premessa

La presente relazione dà conto degli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione, conformemente a quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito anche Testo unico o TUSP) in merito all'adempimento degli obblighi previsti per la revisione ordinaria delle partecipazioni realizzato dagli enti locali della Regione Valle d'Aosta: 74 Comuni, 8 *Unités des communes valdôtaines* e il Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta Bacino Imbrifero Montano (BIM).

L'analisi riguarda i dati contenuti nei provvedimenti di revisione periodica e nei piani di riassetto adottati entro il 31 dicembre del 2020, con riferimento alla situazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019. Sono state, altresì, utilizzate anche le informazioni contenute nel "Portale partecipazioni" (gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze e costituito ai sensi dell'art. 15 del TUSP), la cui banca dati è implementata con i provvedimenti di approvazione dei piani di revisione societaria e dalle relative schede tecniche di dettaglio.

Il quadro delle partecipazioni detenute, per lo più analogo a quello emerso nella revisione straordinaria e nelle successive due revisioni ordinarie, pone in evidenza che la quasi totalità degli enti locali possiede partecipazioni in due società interamente pubbliche, incaricate, per espresse disposizioni normative regionali, di assicurare l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali l'una (CELVA), e delle funzioni di centrale unica di committenza regionale l'altra (In.Va. S.p.A).

1. La revisione ordinaria delle partecipazioni: il quadro normativo.

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche¹ nonché ai loro consorzi e associazioni, agli enti pubblici economici e alle autorità di sistema portuale, titolari di partecipazioni pubbliche, l'obbligo di effettuare una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute – direttamente e indirettamente – finalizzata alla loro razionalizzazione². Tale revisione straordinaria ha poi costituito la base della ricognizione periodica annuale di cui all'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo.

In particolare, gli artt. 20 e 24 dispongono che la revisione debba includere le seguenti tipologie di società:

1. non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto. In altri termini, si tratta della necessità del requisito della stretta inerenza della partecipazione e della riconduzione dell'oggetto sociale a una delle tipologie previste ai commi 2 e 3 del citato articolo 4;
2. che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 (motivazione circa la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali e compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei);
3. che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie elencate dall'art. 4 (il quale indica le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche);
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività o simili a quelle svolte da altre società partecipare o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

¹ Elencate nell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

² Tale revisione costituisce per Regioni, enti locali, università, camere di commercio e autorità del sistema portuale, un aggiornamento dei piani di razionalizzazione adottati ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della l. 190/2014.

- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale, che abbiano un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'art. 4.

Questa magistratura contabile³ ha ritenuto che la presenza di uno dei suddetti parametri non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socia all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale delle azioni di razionalizzazione, soggette a verifica entro l'anno successivo, ovvero di mantenimento della partecipazione. Le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento devono effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all'adozione di *"un piano di riassetto per la loro razionalizzazione", fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*". L'operazione di revisione periodica - da considerarsi generalizzata per tutte le partecipazioni societarie - implica anzitutto l'adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel citato comma 2 art. 20. Con riferimento ai tempi di adozione degli atti di razionalizzazione, a norma degli artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, la revisione periodica, secondo quanto chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione del 21 dicembre 2018, n. 22/INPR/2018, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto, corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del TUSP e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.

³ V. deliberazioni della Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, n. 2, 7, 18, 24 e 25/2016; Sez. reg. contr. Piemonte, n. 170/2015 e n. 5/2016; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 4/2016; Sez. reg. contr. Puglia n. 132/2015.

In caso di adozione del piano di riassetto, l'amministrazione deve approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti di cui sopra.

Il processo di razionalizzazione, infatti, è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori. Il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che *“La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”*.

Gli esiti della ricognizione vanno comunicati, anche in senso negativo, con le modalità previste dall'art. 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 alla banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito “Portale Partecipazioni”) e alla struttura del medesimo ministero competente per il monitoraggio sull'attuazione del TUSP, nonché inviato⁴ alla competente sezione della Corte dei conti.

Il comma 3 dell'art. 24 del TUSP specifica che il provvedimento di ricognizione va inviato alla Corte affinché questa “verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”, senza fornire ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito di tale controllo.

Le pronunzie di questa Corte, a tale ultimo riguardo, hanno avuto modo di precisare che il controllo sulle società, effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell'art. 20 del TUSP, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci.

In particolare, le Sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020, riguardante i piani di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica 2018 e 2019 delle amministrazioni dello Stato, hanno chiarito che l'invio alla Corte dei conti dei menzionati provvedimenti di razionalizzazione comporta *“una forma di controllo successivo di legittimità, incentrata sulla valutazione di conformità fra il piano adottato dall'ente socio (i conseguenti atti esecutivi) e il parametro legislativo di riferimento,*

⁴ Mentre l'art. 24, comma 3, del TUSP impone, in sede di revisione straordinaria, l'invio alla competente sezione della Corte dei conti, l'art. 20, comma 3, per le revisioni periodiche annuali, prevede più genericamente che siano “rese disponibili”.

costituito dagli artt. 20 e 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4 e 5) (in senso conforme SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenze nn. 16/EL/2019, 17/EL/2019 e 25/EL/2019).

Le medesime Sezioni riunite in sede di controllo hanno anche evidenziato le difficoltà interpretative, con riferimento agli esiti di tale controllo, tenuto conto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della Corte dei conti e che non è possibile *“prospettare l'inefficacia del provvedimento di revisione né l'estensione analogica delle sanzioni tipizzate dall'art. 20, comma 7, del medesimo TUSP, in caso di mancata adozione dei piani di revisione periodica da parte degli enti locali.”* Le Sezioni riunite rilevano, in particolare, che *“l'esito negativo del controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014, all'adozione di una pronuncia di accertamento delle illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione e dell'invio all'organo politico di vertice (e a quello di revisione economico-finanziaria, ove presente), l'adozione di misure correttive (che potrebbero consistere, nei casi più gravi nell'annullamento in autotutela del provvedimento). Viene infine esplicitato che la verifica della Corte “della non puntuale attuazione degli obblighi posti in tema di revisione delle partecipazioni alle norme di legge può condurre, secondo le regole generali, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti, alla segnalazione di un'ipotesi di responsabilità amministrativa con conseguente comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale (art 52 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)”⁵.*

Mette conto evidenziare, inoltre, che l'esame della Sezione è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. La revisione ordinaria 2020.

Il controllo attribuito alla magistratura contabile risulta ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e le conseguenti verifiche non invadono la sfera dell'autonomia decisionale delle amministrazioni, essendo finalizzate ad evidenziare loro le irregolarità e le anomalie accertate, per l'adozione di eventuali misure.

⁵ Cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 19/SSRRCO/REF/20 del 2 dicembre 2020

Sulla base di questa premessa metodologica, il controllo effettuato dalla Sezione ha avuto a oggetto la revisione ordinaria effettuata nel 2020 con riferimento alle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2019.

2.1. Enti esaminati

Gli enti coinvolti nell'analisi sono stati gli enti locali della Regione: i 74 Comuni, le 8 *Unités* e il Consorzio B. I. M., Bacino Imbrifero Montano, dei Comuni della Valle d'Aosta.

Tali enti hanno approvato, con deliberazione dell'organo competente, la revisione ordinaria entro il termine previsto, ad eccezione dei comuni di Etroubles, Nus, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses e dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, i quali vi hanno provveduto nei primi mesi del 2021. L'Unité Grand-Combin ha adottato la revisione nel Documento unico di programmazione e piano delle *performance* 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 3, del 1° marzo 2021.

Quanto alle modalità di formalizzazione dell'adempimento, la Sezione rileva che 56 degli 83 enti scrutinati hanno utilizzato, allegandolo al provvedimento di approvazione della revisione, il modello *standard* di cui alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti; altri 15 hanno, invece, allegato le schede dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>); 1 ha optato per la compilazione di entrambi i citati modelli, 2 hanno utilizzato le schede dell'applicativo apportandovi qualche modifica; 3 enti hanno "personalizzato" la comunicazione e, infine, 6 enti hanno ritenuto di non produrre alcun allegato al provvedimento.

La Sezione rileva che la maggior parte degli enti ha proceduto all'inserimento nei dati nel portale *Partecipazioni* del Dipartimento del Tesoro, da effettuarsi entro il 18 giugno 2021; fanno eccezione i Comuni di Aymavilles e Valsavarenche che, alla data del presente referto, non hanno ancora provveduto.

2.2. Le partecipazioni dirette

Le partecipazioni dirette detenute dagli enti locali alla data del 31 dicembre 2019 sono complessivamente 238⁶ (all'esito dell'ultima revisione esse ammontavano a 240), con una

⁶ 216 risultano possedute dai Comuni, 20 dalle Unités e 2 dal Consorzio BIM.

riduzione di 2 partecipazioni (dovute alla cessione delle quote detenute nella Banca di credito cooperativo valdostano e dell'avvenuta liquidazione della Tybias Baucii Coop.) e risultano essere riferite a 33 organismi societari, di seguito riportati, cui occorre aggiungere In.Va. S.p.A e CELVA, per un totale di 35.

Tab. n. 1 - Partecipazioni dirette al 31.12.2019.

Denominazione	Comune
PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAI COMUNI AL 31.12.2019	
AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A. (2 partecipazioni)	BRISOGNE
	POLLEIN
AYAS - BRUSSON ENERGIE S.R.L. (A & B. ENERGIE S.R.L.) (2 partecipazioni)	AYAS
	BRUSSON
AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETA' PER AZIONI (A.P.S. SPA)	AOSTA
BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.	AOSTA
BOIS DE GRIS S.R.L.	OYACE
CASINO DE LA VALLEE S.P.A. (CAVA S.P.A.)	SAINT-VINCENT
CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L.	COURMAYEUR
CERVINO SOCIETA' PER AZIONI (3 partecipazioni)	CHAMOIS
	TORGNON
	VALTOURNENCHE
CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	CHAMOIS
COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A. (C.M.B.F. S.P.A.)	COURMAYEUR
DE BOSSES S.R.L.	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
ELECTRORHEMES S.R.L. (3 partecipazioni)	INTROD
	RHEMES-NOTRE-DAME
	RHEMES-SAINT-GEORGES
ENVERS S.R.L. (4 partecipazioni)	CHARVENSOD
	GRESSAN
	JOVENCAN
	POLLEIN
ETROUBLES ENERGIE SRL (3 partecipazioni)	ETROUBLES
	SAINT-OYEN
	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A.	LA THUILE
GRAND EYVIA COGNE ENERGIE S.R.L. (G.E.C. ENERGIE S.R.L.)	COGNE
GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	GRESSONEY-SAINT-JEAN

HYDRO ELECTRIQUE CLAVALITE' S.P.A.	FENIS
LE BRASIER S.R.L.	MORGEX
MEYES S.R.L. (3 partecipazioni)	INTROD
	VALSAVARENCHÉ
	VILLENEUVE
MONT BLANC ENERGIE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	COURMAYEUR
MONTEROSA S.P.A (12 partecipazioni)	AYAS
	BRUSSON
	CHAMPORCHER
	GABY
	GRESSONEY-LA-TRINITE
	GRESSONEY-SAINT-JEAN
	HONE
	ISSIME
	PONTBOSET
	Unité des communes valdôtaines Evançon
	Unité des communes valdôtaines Mont-Rose
	Unité des communes valdôtaines Walser
PILA - SOCIETA' PER AZIONI (10 partecipazione)	ALLEIN
	COGNE
	ETROUBLES
	GRESSAN
	OLLOMONT
	RHEMES-NOTRE-DAME
	SAINT-OYEN
	SAINT-RHEMY-EN-BOSES
	SAINT-VINCENT
	Unité des communes valdôtaines Grand-Combin
PLANAVAL S.R.L.	ARVIER
SAINT RHEMY BOSES ENERGIE S.R.L. (3 partecipazioni)	ETROUBLES
	SAINT-OYEN
	SAINT-RHEMY-EN-BOSES
SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD (C.E.G.) (5 partecipazioni)	ALLEIN
	DOUES
	GIGNOD
	SAINT-CHRISTOPHE
	VALPELLINE
SOCIETA' IDROELETTRICA LAURES S.R.L. (LAURES S.R.L.)	BRISOGNE
SOCIETA' IDROELETTRICA LE CHATELET S.R.L. (LE CHATELET S.R.L.)	VALGRIENCHE
SOCIETA' IDROELETTRICA TORNALLA S.R.L. (S.I.T. S.R.L.)	OYACE
SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO S.R.L. (S.I.V. S.R.L.)	FONTAINEMORE
SOCIETE' IDROELECTRIQUE VALPELLINE OLLOMONT SRL (2 partecipazioni)	OLLOMONT
	VALPELLINE
TORGNON ENERGIE S.R.L.	TORGNON
VALDIGNE ENERGIE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (VALDIGNE ENERGIE S.R.L.)	PRE-SAINT-DIDIER

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati degli enti locali

2.3. Le partecipazioni indirette.

Le partecipazioni indirette indicate dagli enti in via generale sono in totale n. 65.

Il Comune di Aosta ha indicato, nel piano di razionalizzazione delle società partecipate⁷, di possedere, tramite l'Azienda Pubblici Servizi Aosta S.p.A. (A.P.S. S.p.A.), una partecipazione indiretta in In.Va. S.p.A. e n. 36 partecipazioni indirette, detenute per il tramite della Banca Popolare Etica Scpa, come meglio illustrato nella successiva trattazione relativa al comune.

Il Comune di Courmayeur ha segnalato la partecipazione indiretta in Asscomfidi nord ovest società cooperativa tramite la società Centro Servizi Courmayeur, indicando che per la partecipazione detenuta dall'amministrazione il controllo non è ai sensi dell'art. 2359 del codice civile⁸.

Il Comune di Oyace, tramite la società Bois de Gris S.r.l., possiede quote di partecipazioni nella Banca Popolare di Sondrio; anche in questo caso l'ente ha provveduto ad inviarne comunicazione alla Sezione e, tramite la compilazione delle schede, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I comuni di Ayas, Brusson, Champorcher, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Pontboset, le Unités des Communes valdôtaines Evançon, Mont-Rose e Walser hanno indicato le partecipazioni detenute per il tramite della società Monterosa S.p.A., nel Consorzio Gressoney Monterosa e nella società Pila S.p.A. La Sezione rileva che alcuni di questi enti hanno dichiarato la partecipazione in sede di ricognizione delle partecipazioni e inserito la scheda con i relativi dati sul portale "Partecipazioni", mentre altri hanno indicato la partecipazione solo tramite l'invio della documentazione alla Sezione.

⁷ Tali partecipazioni indirette non sono inserite nell'applicativo "Partecipazioni" del MEF.

⁸ Ai sensi del quale: "1. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 2. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 3. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati".

Tab. n. 2 – Partecipazioni indirette al 31.12.2019

PARTECIPAZIONI INDIRETTE POSSEDUTE DAI COMUNI ANNO 2019	
CONSORZIO GRESSONEY MONTEROSA (tramite MONTEROSA S.P.A.) 12 partecipazioni nei comuni di:	Ayas
	Brusson
	Champorcher
	Gaby
	Gressoney-La-Trinité
	Gressoney-Saint-Jean
	Hone
	Issime
	Pontboset
	Unité des communes valdôtaines Evançon
	Unité des communes valdôtaines Mont-Rose
	Unité des communes valdôtaines Walser
PILA - SOCIETA' PER AZIONI (tramite Monterosa s.p.a.) 12 partecipazioni nei comuni di:	Ayas
	Brusson
	Champorcher
	Gaby
	Gressoney-La-Trinité
	Gressoney-Saint-Jean
	Hone
	Issime
	Pontboset
	Unité des communes valdôtaines Evançon
	Unité des communes valdôtaines Mont-Rose
	Unité des communes valdôtaines Walser
ASCOMFIDI NORD OVEST SOCIETA' COOPERATIVA (tramite Centro Servizi Courmayeur s.r.l.) 1 partecipazione	Courmayeur
INVA SPA (Tramite APS) 1 partecipazione	Aosta
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (tramite Bois de Gris) 1 partecipazione	Oyace
DE BOSSES S.R.L. (tramite Tybias Baucii soc. coop.) 1 partecipazione	Saint-Rhémy-en-Bosses

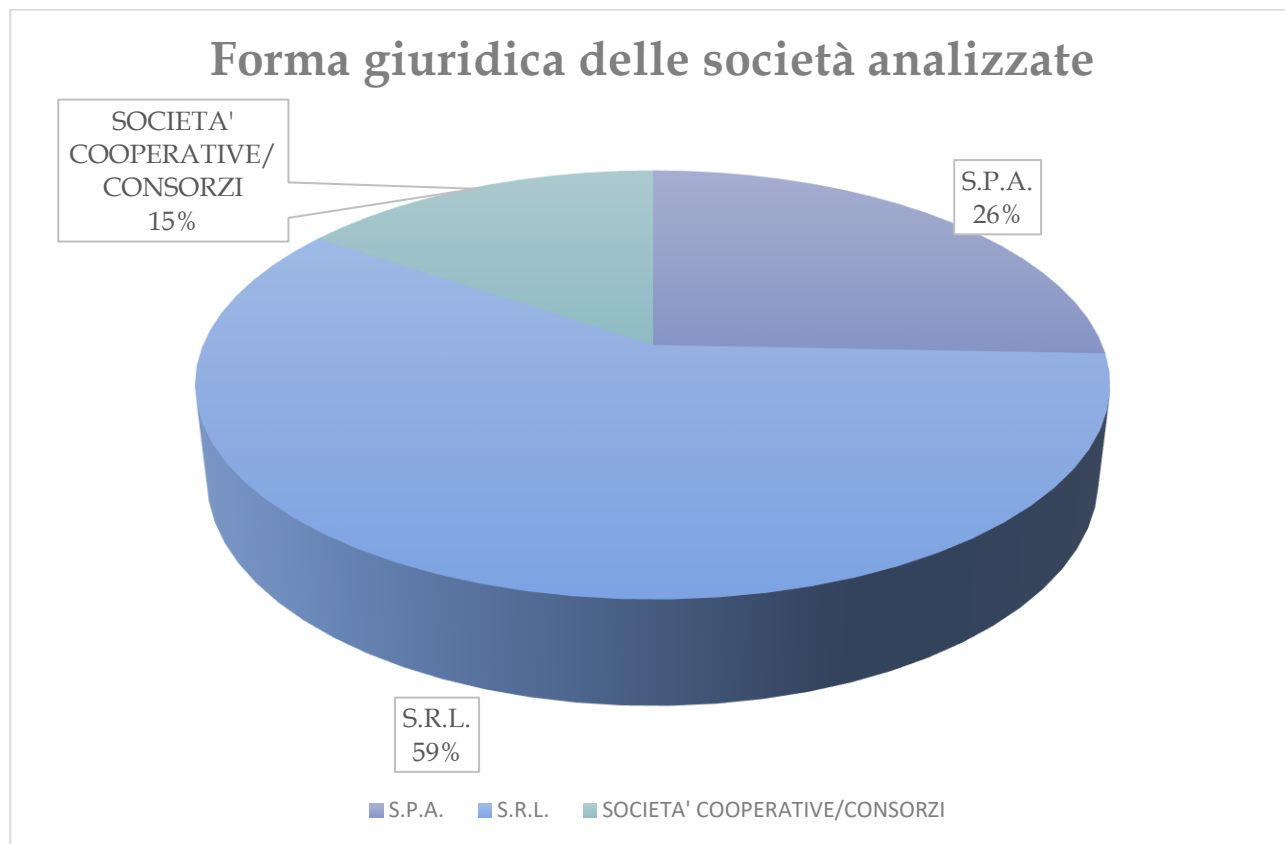
Fonte: elaborazione Corte conti su dati enti locali.

2.4 La forma giuridica delle società

Le partecipazioni detenute dagli enti locali valdostani sono riconducibili alla categoria delle società per azioni (n. 10), delle società a responsabilità limitata (n. 23), delle cooperative o consortili per azioni (n. 6).

Le predette tipologie risultano tutte ammissibili, ai sensi dell'art. 3 del TUSP, alla stregua del quale le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, *“possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”*. Va a tale proposito osservato che i due tipi principali di società di capitali sono stati utilizzati, nel complesso, in modo uniforme.

Grafico n. 1 - Forma giuridica delle società



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati degli enti locali

3. Esiti della revisione ordinaria: quadro d'insieme

Dall'esame della documentazione acquisita e delle informazioni rese disponibili sul citato applicativo del Dipartimento del tesoro, la Sezione rileva che gli enti, alla data del 31 dicembre 2019, hanno complessivamente adottato le seguenti decisioni:

- dismissione di n. 7 partecipazioni societarie dirette ed n. 1 indiretta (dismissioni, alienazioni e recessi);
- mantenimento senza azioni di razionalizzazione per n. 230 partecipazioni;
- mantenimento di n. 1 partecipazione con azioni di razionalizzazione.

Agli esiti della revisione 2020, nel complesso gli enti locali della Regione hanno deliberato le seguenti azioni di dismissione, liquidazione o cessione delle quote:

Denominazione società	Comune interessato	Tipologia di azione intrapresa
Ayas-Brusson Energie s.r.l.	Ayas Brusson	Alienazione delle quote di proprietà dell'Ente
Autoporto Valle d'Aosta S.p.A.	Brissogne Pollein	Alienazione delle quote di proprietà dell'Ente
Le Brasier s.r.l.	Morgex	Alienazione delle quote di proprietà dell'Ente
Mont-Blanc Energie s.r.l.	Courmayeur	In liquidazione
Pila S.p.A.	Unité des communes valdôtaines Grand-Combin	Cessione partecipazione a titolo oneroso
Ascomfidi Nord Ovest*	Courmayeur	Recesso

*partecipazione indiretta per il tramite di C.S.C s.r.l.

Le predette azioni verranno esaminate, per singolo ente, nel prosieguo della presente relazione.

3.1 Le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione

La Sezione rileva - con riferimento a quanto esplicitato dalle Amministrazioni nei provvedimenti relativi alla revisione e negli allegati e come meglio illustrato nei successivi paragrafi - che gli enti risultano aver accertato l'assenza di ogni profilo di criticità per 165 delle citate 230 partecipazioni, mantenute senza alcuna azione di razionalizzazione.

Nello specifico, fanno parte delle 165 partecipazioni mantenute:

a) n. 82 partecipazioni relative alla società In.Va. S.p.A., società *in house* "a controllo analogo congiunto" (art. 2, comma 1, lett. "d" TUSP), alla quale l'art. 21 della legge regionale n. 8 del 2013 ha affidato lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale, oltre alla realizzazione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale. Come già evidenziato nelle precedenti relazioni di questa Sezione⁹, la maggior parte delle quote della società è detenuta dalla Regione (75 per cento) e dall'USL Valle d'Aosta (9,91 per cento). La situazione delle partecipazioni degli enti locali permane simile alle precedenti revisioni, con quote pari allo 0,0098 e allo 0,01 per cento (solo il Comune di Antey-Saint-

⁹ V. deliberazioni della Sezione nn. 12/2018 e 12/2020

André non detiene alcuna partecipazione), fatta eccezione per il Comune di Aosta, che detiene una partecipazione pari al 14,21 per cento (cui si aggiunge lo 0,0098 per cento detenuto indirettamente per il tramite di A.P.S. S.p.A.).

Come per le precedenti revisioni, la generalità degli enti ha giustificato tale partecipazione con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP, in particolare alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (comma 1), alla produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), alla produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (comma 2, lett. d). La società, peraltro, non rientra in nessuna delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP;

b) n. 83 partecipazioni relative al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), società cooperativa incaricata, per espressa disposizione normativa regionale, dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, in qualità di organo esecutivo del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL);

c) n. 65 ulteriori partecipazioni confermate dagli enti senza azioni di razionalizzazione. Di queste, n. 33 risultano essere relative a società che gestiscono impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitate in aree montane (26 partecipazioni), a società *in house* (6)¹⁰, ad una società che gestisce una casa da gioco (Casinò de la Vallée S.p.A.) mantenute in quanto conformi al TUSP e n. 31 confermate senza azioni di razionalizzazione, pur avendovi rilevato le criticità in rapporto ai requisiti ed ai parametri prescritti dal TUSP, come meglio esplicitato nell'esame dei singoli Comuni.

3.2 Gli Enti che detengono partecipazioni solo in In.Va. S.p.A. e CELVA

I seguenti enti locali detengono esclusivamente partecipazioni societarie in CELVA e In.Va. S.p.A.:

Comuni

1. Arnad	15. La Salle
2. Avise	16. Lillianes

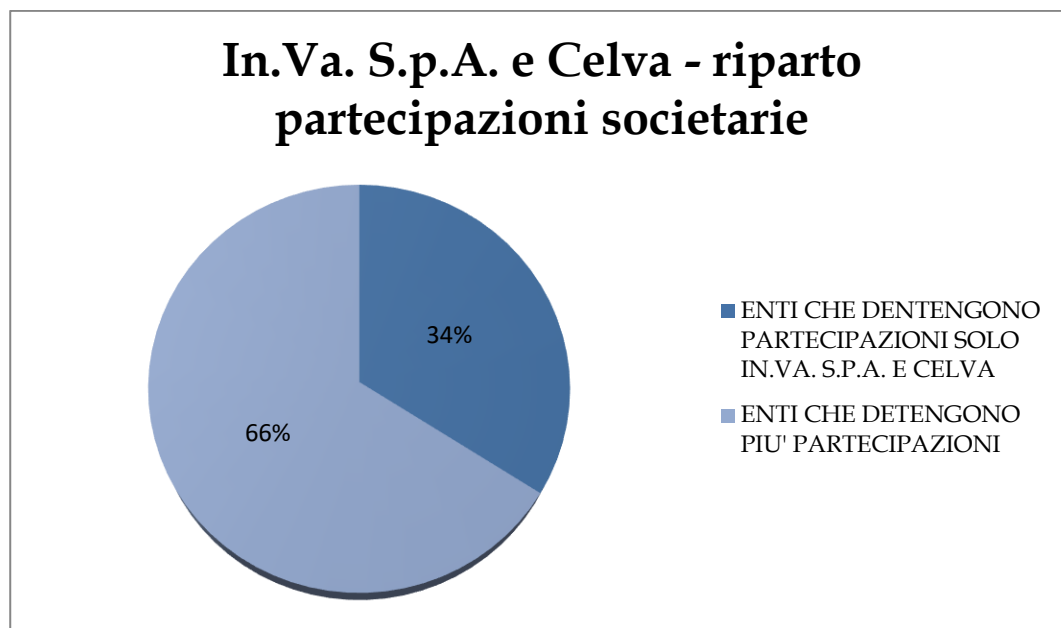
¹⁰ Le società *in house* sono le seguenti: Azienda pubblici servizi - A.P.S; In.Va. S.p.A; Chamois Servizi s.r.l.; Envers s.r.l.; Centro servizi Courmayeur s.r.l.; Gressoney-Sport Haus s.r.l.

3. Aymavilles	17. Montjovet
4. Bard	18. Nus
5. Bionaz	19. Perloz
6. Challand-Saint-Anselme	20. Pontey
7. Challand-Saint-Victor	21. Pont-Saint-Martin
8. Chambave	22. Quart
9. Champdepraz	23. Roisan
10. Châtillon	24. Saint-Denis
11. Donnas	25. Saint-Nicolas
12. Emarèse	26. Saint-Marcel
13. Issogne	27. Sarre
14. La Magdeleine	28. Verrayes
	29. Verrès

Unités des Communes Valdôtaines e BIM

1. Unité des communes Grand-Paradis	5. B.I.M.
2. Unité des communes Mont-Cervin	
3. Unité des communes Mont-Emilius	
4. Unité des communes Valdigne-Mont Blanc	

Grafico n. 2 – Partecipazioni in In.Va. S.p.A. e in CELVA.



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati degli enti locali

Le due società non presentano criticità tali da incorrere in una delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Per quanto riguarda la società CELVA, tenuto conto delle precipe funzioni svolte a favore dei soci, e delle motivazioni addotte, in continuità con quanto già affermato nella relazione di questa Sezione n. 12/2020, gli enti locali hanno pertanto correttamente deliberato il mantenimento della predetta partecipazione, tenuto conto, peraltro, che il CELVA non ricade più in nessuna delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP: risulta, infatti, superata la criticità presente in sede di revisione straordinaria (art. 20, comma 2, lett. d), dal momento che il fatturato medio nel triennio 2017-2019 supera il milione di euro.

I suddetti Comuni non saranno esaminati nella presente Relazione, dal momento che detengono unicamente partecipazioni nelle due predette società.

4.Gli enti che detengono più partecipazioni (oltre a In.Va. S.p.A. e CELVA)

Al fine di fornire un quadro dettagliato degli esiti della revisione effettuata dagli enti locali valdostani, la Sezione ha deciso di esaminare singolarmente quegli enti che detengono partecipazioni in ulteriori società oltre a quelle possedute in In.Va. S.p.A. e CELVA. Le

stesse motivazioni addotte dagli enti per il mantenimento delle partecipazioni possedute sono tendenzialmente simili.

Comune di ALLEIN

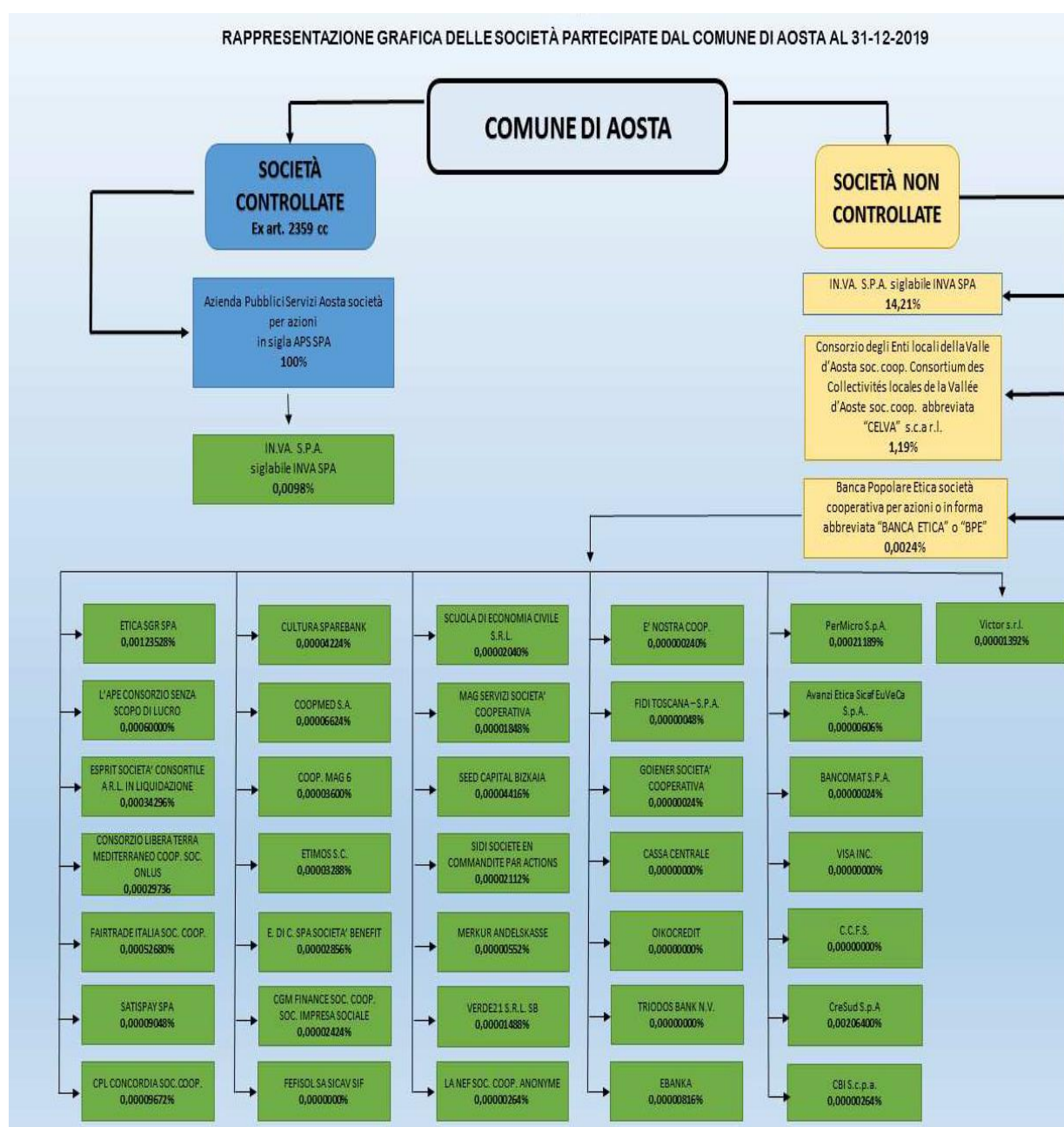
Il Comune di Allein ha deliberato di mantenere le quattro partecipazioni societarie detenute in In.Va. S.p.A., CELVA, C.E.G. Cooperativa elettrica di Gignod e in Pila S.p.A., in linea di continuità con le precedenti revisioni ordinarie, motivando adeguatamente la scelta operata e tenuto conto che nessuna delle predette società ricade in una delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP. Per quel che concerne la società Pila S.p.A., in particolare, l'ente ritiene di mantenere detta partecipazione, nonostante il possesso di quota minoritaria, in considerazione dell'attività svolta dalla partecipata, che gestisce tra gli altri gli impianti sciistici del comprensorio e svolge una funzione di promozione, ritenendo che, in una Regione in cui i Comuni, per altitudine e morfologia, sono classificati tra i Comuni di montagna e di alta montagna, *"l'attività di gestione degli impianti a fune, ed in particolare degli impianti sciistici, finalizzati allo sviluppo turistico del territorio, e quindi al suo sviluppo economico, può essere agevolmente ricondotta tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune"*. Le motivazioni per il mantenimento della partecipazione (pari all'1,26%) nella società idroelettrica C.E.G. permangono le stesse delle precedenti revisioni, supportate, peraltro, dall'evidente vantaggio economico sulle utenze ottenuto grazie a tale partecipazione.

In sede di controllo dei piani di revisione approvati nel 2018 e nel 2019, con deliberazione n. 12/2020, la Sezione aveva chiesto al Comune (oltre al Comune di Gignod e Doues che detengono analoga partecipazione) la puntuale verifica dell'effettivo risparmio, da quantificare nella revisione ordinaria del 2020. In ottemperanza al rilievo, l'Ente, ha trasmesso alla Sezione gli esiti dell'analisi effettuata attraverso il confronto dei costi sostenuti nel bimestre maggio/giugno 2020 (per le utenze bollettate bimestralmente) e giugno 2020 (per le utenze bollettate mensilmente) e i costi che l'Ente avrebbe dovuto sostenere aderendo alla Convenzione sottoscritta dalla Centrale Unica di Committenza regionale, da cui è possibile riscontrare l'effettivo vantaggio economico.

Comune di AOSTA

Con nota del 21 gennaio 2021 il Comune di Aosta ha trasmesso la deliberazione n. 97/2020, di approvazione della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 122 del 18 dicembre 2019 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2018 e la deliberazione n. 107, adottata dal Consiglio comunale nella seduta ordinaria del 22.12.2020, avente ad oggetto il piano di razionalizzazione delle partecipazioni e relazione tecnica con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2019.

Nella suddetta deliberazione, il Comune rappresenta graficamente la totalità delle partecipazioni possedute, richiamandole compiutamente nello schema seguente:



Il Comune ha indicato anche tutte le partecipazioni indirette detenute dalla Banca popolare etica, nella quale detiene una quota dello 0,0024%, in un'ottica di trasparenza, senza correttamente sottoporle a revisione.

L'ente adotta uno specifico piano di razionalizzazione, decidendo di mantenere senza interventi le partecipazioni detenute, come di seguito illustrato:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETÀ PER AZIONI IN SIGLA APS SPA	91029720074	100	Mantenimento senza interventi	
INVA S.P.A. SIGLABILE INVA SPA	00521690073	14,21	Mantenimento senza interventi	La quota di partecipazione è pari a 14,21% diretta e 0,0098% indiretta
CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA SOC. COOP. CONSORTIUM DES COLLECTIVITÉS LOCALES DE LA VALLÉE D'AOSTE SOC. COOP. ABBREVIATA "CELVA" S.C.A R.L.	00665740072	1,19	Mantenimento senza interventi	
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA "BANCA ETICA" O "BPE"	02622940233	0,0024	Mantenimento senza interventi	

In sintesi, il Comune di Aosta ha deciso di mantenere le partecipazioni detenute nella società CELVA e In.Va. S.p.A., in quanto necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

Relativamente alla partecipazione nella Banca popolare etica, il Comune di Aosta ne giustifica il mantenimento, in quanto coerente con le disposizioni di cui al comma 9-ter dell'art. 4 del TUSP, in base al quale *"E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima."* L'ente,

inoltre, riferisce di avere analizzato il progetto di sostegno avviato dalla Banca nonché i “*key financials*” e i costi di funzionamento, confermando la scelta effettuata.

Per quel che concerne la partecipazione nella società in house A.P.S. S.p.A., la stessa svolge numerosi servizi per il Comune, tra i quali la gestione delle farmacie, della sosta e della mobilità, la riscossione dell’imposta di pubblicità e dei diritti di pubblica affissione, nonché i servizi cimiteriali e le attività di cremazione. La società non presenta alcuna delle criticità di cui al comma 2 dell’art. 20 del TUSP.

L’ente ha adottato la deliberazione del consiglio comunale n. 92/2017, in attuazione di quanto previsto dall’art. 19, comma 5, del TUSP e ha fissato gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società, comprese quelle per il personale, con particolare riferimento alla società A.P.S. in quanto organismo *in house*.

In particolare, l’ente ha definito uno specifico obiettivo, legato al triennio 2018-2020, riguardante la diminuzione dei costi di funzionamento, prevedendo un indicatore “Q” dato dal rapporto tra costi operativi (intesi come costi della produzione, al netto di canoni e imposte) e ricavi operativi (valore della produzione). In correlazione al suddetto indicatore, è stata, inoltre, prevista la possibilità di erogare un premio ai dipendenti aziendali da computarsi nei costi operativi solo nel caso di un miglioramento del citato parametro “Q” tra due esercizi successivi.

Il Comune di Aosta ha valutato la *performance* di A.P.S. S.p.A., sulla base del bilancio consuntivo del 2019 e al triennio 2017-2019, evidenziando la solidità della stessa e fornendo alcuni dati. La società A.P.S. S.p.A., con riferimento ai dati del bilancio consuntivo 2019, attesta un valore della produzione pari a euro 11.266.355, a fronte di un risultato operativo di euro 196.826, di un utile netto di euro 135.246, di un attivo pari a euro 7.677.294, di un capitale di terzi pari a euro 2.912.918 e di un patrimonio netto pari a euro 4.764.376.

Sempre nel piano di razionalizzazione, l’Ente ha sintetizzato nella tabella che si riporta la situazione patrimoniale ed economica della società in argomento:

Anno	Patr. netto	Utile gestione	Distrib. al propr.	Lasciati all'Azienda
2001	3.062.735	114.535	91.628	22.907
2002	3.056.163	85.055	68.044	17.011
2003	2.992.577	4.459	3.567	892
2004	3.082.581	98.196	78.557	19.639
2005	3.139.769	57.188	45.750	11.438
2006	3.378.849	239.080	191.264	47.816
2007	4.840.555	344.722	172.361	172.361
2008	5.097.091	378.896	265.227	113.669
2009	5.134.599	302.735	151.368	151.368
2010	5.131.542	239.130	215.217	23.913
2011	5.132.486	216.161	194.545	21.616
2012	5.304.444	366.503	348.178	18.325
2013	4.970.331	115.888	110.093	5.795
2014	5.133.886	163.554	77.688	85.866
2015	5.269.723	213.526	202.849	10.677
2016	4.683.820	114.097	84.431	29.666
2017	4.627.220	28.401	---	28.401
2018	4.665.384	38.160	36.252	1.908
2019	4.769.749	140.620	128.483	6.762

Anno	Patr. netto	Utile gestione	Distrib. al propr.	Lasciati all'Azienda
		3.260.906	2.465.502	790.030

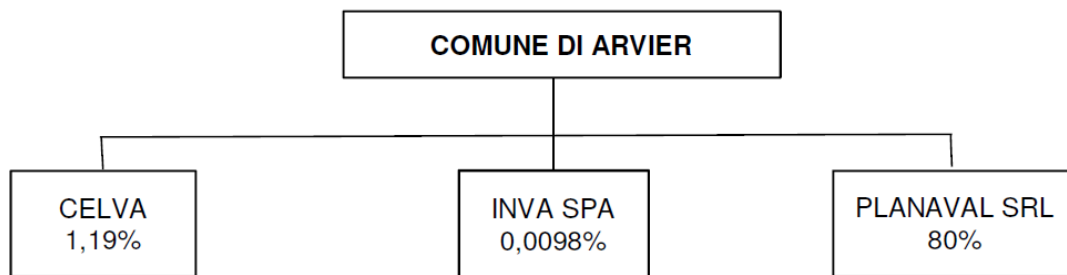
In sintesi, nel periodo considerato, la redistribuzione degli utili al Comune è stata pari a euro 2.465.502.

In adempimento alle prescrizioni del TUSP, il Comune di Aosta ha, inoltre, trasmesso alla Sezione la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 122/2019, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018. Nella predetta relazione, l'Ente esplicita in particolare i risultati in materia di contenimento dei costi attuati per la partecipata A.P.S., a seguito dell'adozione della deliberazione del Consiglio comunale n. 92/2017.

La Sezione prende atto dei risultati ottenuti dalla società A.P.S., tenuto conto della positiva situazione finanziaria della medesima nel lungo periodo.

Comune di ARVIER

Il Comune di Arvier ha trasmesso alla Sezione la deliberazione n. 45 del 22 dicembre 2020, con la quale ha adottato il piano di razionalizzazione e ha deliberato il mantenimento senza interventi delle seguenti partecipazioni, come illustrate dalle seguenti tabelle:



Società Partecipata	C.F./P.IVA	Quote detenute	Partecipazione	
			Valore nominale	Percentuale
CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta) s.c.r.l.	80005650074	1	€ 51,65	1,19%
PLANAVAL S.r.l.	01055260077	-----	€ 80.000,00	80%
IN.VA S.p.a.	00521690073	500	€ 1,00	0,0098%

Ha, inoltre, trasmesso anche il parere favorevole rilasciato dal revisore dei conti.

Il Comune ha deciso di mantenere la partecipazione nella società Planaval S.r.l. pur in presenza della criticità di cui al comma 2, dell'art. 20, del TUSP (la società ha un unico amministratore e nessun dipendente), atteso che la gestione della medesima viene affidata ad una Società specializzata nella gestione di centrali idroelettriche. La società non svolge attività analoghe o simili a quelle esercitate dalle altre società partecipate dal Comune di Arvier e non determina alcun onere a carico del bilancio comunale. L'Ente giustifica la scelta anche considerando che, a partire dall'anno 2017, non è previsto un compenso per l'amministratore unico che, nello svolgimento della propria attività, "si avvale delle competenze del socio privato relative a servizi amministrativi necessari al funzionamento della società, il cui importo ammonta per l'anno 2019 ad € 8.800,00 IVA esclusa". L'Ente, inoltre, nella Relazione di attuazione al piano - trasmessa a questa Sezione in adempimento a specifica previsione del TUSP - evidenzia che "nell'anno 2020 la società Planaval s.r.l. ha destinato l'utile

d'esercizio 2019 pari ad € 201.319,00 nel seguente modo: distribuzione soci di una quota pari a € 37.500,00; redistribuzione al socio privato € 7.500,00; - redistribuzione al Comune di Arvier € 30.000,00; accantonamento a riserva straordinaria della parte residua € 163.819,00".

La Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'Ente a fronte della criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, tenuto conto dei maggiori oneri rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore e della redditività della società, come indicato dall'Ente.

Comune di AYAS

L'ente ha adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29 dicembre 2020, e quindi, nei termini prescritti, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019.

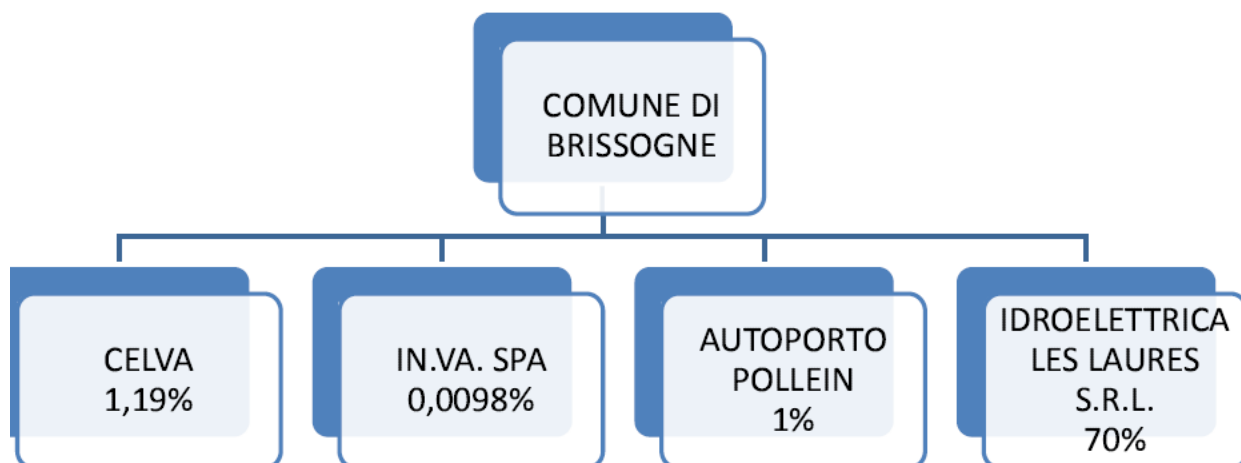
In dettaglio, il Comune di Ayas detiene, oltre alle partecipazioni in In.Va. S.p.A. e CELVA, due partecipazioni, in Monterosa S.p.A. (con quota pari allo 0,5985 per cento) e in una società inattiva, la Ayas-Brusson Energie S.r.l. (con quota del 20 per cento).

L'Ente ha deliberato il mantenimento delle prime tre società mentre ha deciso di avviare le procedure per l'alienazione delle quote detenute nella società Ayas-Brusson Energie in quanto *"priva dei requisiti per il suo mantenimento"*. La Sezione, nel prendere atto di quanto deciso, invita l'Ente a monitorare l'andamento delle procedure di dismissione, tenuto conto che, nelle schede, inviate non vengono indicati né i tempi stimati per il perfezionamento dell'alienazione né i risparmi di spesa, al fine di evitare l'eccessivo prolungamento temporale di tale dismissione.

La Sezione si riserva di verificare lo stato di attuazione della scelta operata all'esito della prossima revisione ordinaria.

Comune di BRISSOGNE

Il Comune ha inviato alla Sezione copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 22 dicembre 2020 e relativi allegati, con la quale ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019. La situazione delle partecipazioni è meglio illustrata nel seguente grafico.



L'ente ha deliberato il mantenimento delle società CELVA e In.Va. S.p.A. in quanto perseguono le finalità istituzionali e ha deciso di mantenere allo stesso modo, senza interventi di razionalizzazione, la partecipazione, ritenuta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità dell'ente, detenuta nella Idroelettrica Les Laures s.r.l., pur rilevando la presenza della criticità di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 20 del TUSP, in quanto la società ha un amministratore e nessun dipendente. In proposito, l'Ente specifica che *"la gestione operativa della centrale di produzione non giustifica la dotazione di personale dipendente ma può essere più efficientemente gestita acquisendo il servizio in outsourcing. A tal fine, i servizi necessari al suo funzionamento, quali la gestione della centrale idroelettrica, la sua manutenzione ordinaria e la gestione amministrativa, sono interamente esternalizzati"*.

Relativamente alla società Autoporto Pollein (quota detenuta 1%), l'Ente ne ha deliberato la dismissione tramite alienazione nel rispetto dell'art. 10 del TUSP. Il procedimento è ancora in corso, in quanto un'asta è andata deserta e l'Ente ha comunicato che *"è in corso di verifica la possibilità di vendere le azioni direttamente alla Regione quale amministrazione controllante della Finaosta S.p.A."*

Al riguardo, tenuto conto che l'Ente indica quale termine per la conclusione del procedimento di alienazione il 31 dicembre 2021, la Sezione valuterà nella Relazione sulla prossima revisione ordinaria lo stato di attuazione dell'alienazione.

Comune di BRUSSON

Il Comune ha deliberato, con atto del Consiglio comunale n. 50 del 30 dicembre 2020, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in In.Va.

S.p.A. (quota dello 0,098%), CELVA (1,19%) e in Monterosa S.p.A. (0,1905%), con motivazioni da ritenere sufficientemente idonee. Per quanto concerne la partecipazione detenuta in Ayas-Brusson Energie S.r.l. (20%), l'Ente ne ha deliberato la dismissione in quanto priva dei requisiti per il suo mantenimento, dando atto tale alienazione non dovrà comportare alcun onere. L'Ente ha indicato quale termine previsto per la citata razionalizzazione il 1° dicembre 2022.

Comune di CHAMOIS

L'Ente ha approvato la revisione con la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 22 dicembre 2020. L'ente detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- CELVA (1,19%);
- In.Va. S.p.A. (0,098%)
- CERVINO S.p.A. (0,5%)
- CHAMOIS Servizi S.r.l. (società in house 100%)

Il Comune di Chamois ha deliberato il mantenimento senza interventi per le prime tre partecipazioni, motivando adeguatamente la scelta operata e sottolineando l'importanza della partecipazione nella Cervino S.p.A. in quanto *“svolge attività strategica ai fini degli obiettivi istituzionali dell'ente, rammentando inoltre che tale società rappresenta un anello di congiunzione per il trasporto pubblico verso frazioni abitate raggiungibili solo con impianti della Cervino Spa”*.

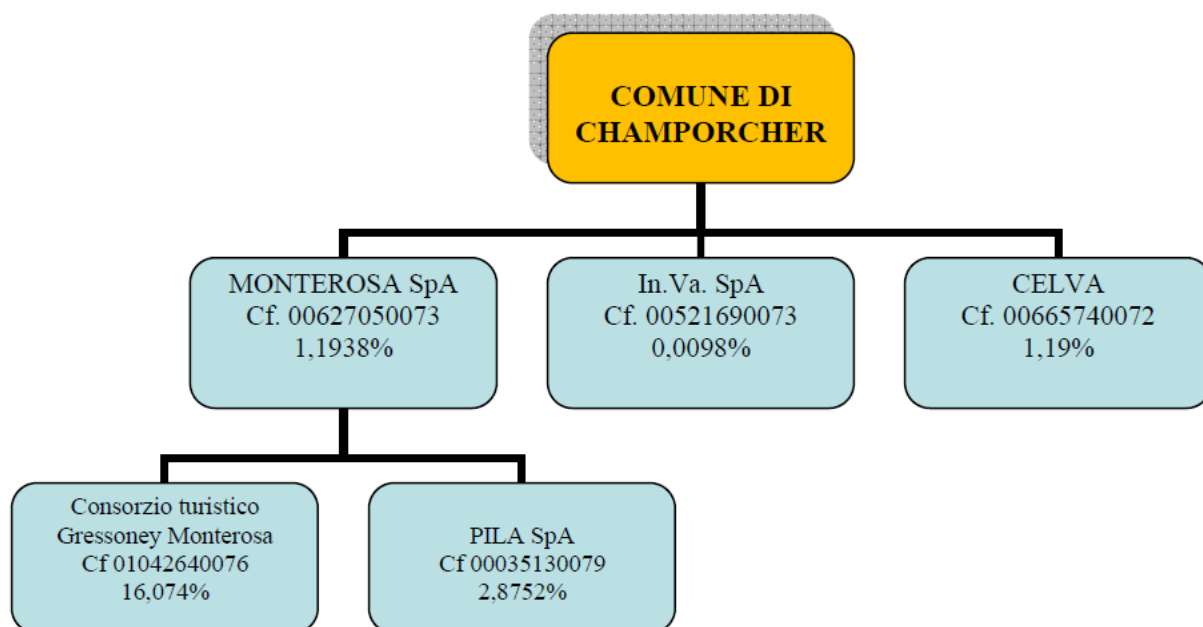
Relativamente alla società in house Chamois Servizi S.r.l., l'Ente ne ha deciso il mantenimento senza interventi, pur rilevando la criticità del mancato raggiungimento del limite di fatturato richiesto dal TUSP, in quanto tale partecipazione risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune *“anche tenuto conto della qualità dei servizi erogati e della capacità di conseguire l'equilibrio economico della gestione”*. L'ente specifica, inoltre, che la società svolge la propria attività secondo condizioni di economicità e convenienza, dichiarando che le stesse non sono *“conseguibili attraverso forme alternative di gestione”*. A sostegno della propria scelta, il Comune di Chamois ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'esclusione totale dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del TUSP e il mantenimento senza applicazione di azioni di razionalizzazione.

Nelle premesse alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione della revisione, l'Ente si pone quali obiettivi futuri: il rispetto del fatturato minimo previsto dalla normativa vigente per il mantenimento della società *in house*; la predisposizione degli atti necessari a compiere un puntuale controllo analogo; il miglioramento del servizio di trasporto interno, pulizia neve, raccolta rifiuti.

La Sezione si riserva di valutare tale situazione.

Comune di CHAMPORCHER

Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 18 dicembre 2020, ha approvato la revisione ordinaria nei termini di legge. Al 31.12.2019, detiene tre partecipazioni dirette nelle seguenti società CELVA (1,19%), In.Va. S.p.A. (0,098%) e Monterosa S.p.A. (1,1938%) nonché due partecipazioni indirette, per il tramite di quest'ultima, nelle società Consorzio turistico Gressoney Monterosa (16,074%) e PILA S.p.A. (2,8752%), come di seguito meglio illustrato.



L'ente ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni dirette in quanto le stesse sono tutte ammesse dal dettato legislativo vigente e di non intraprendere alcuna attività di razionalizzazione, fusione o soppressione delle medesime.

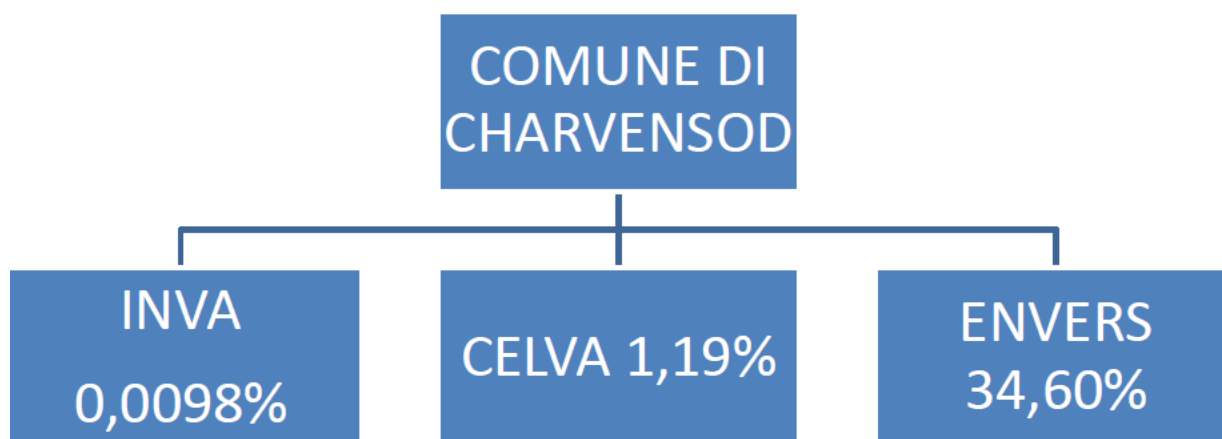
Le partecipazioni in questione non risultano rientrare in alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Comune di CHARVENSOD

L'Ente detiene tre partecipazioni dirette in CELVA (quota di partecipazione 1,19%); in In.Va. S.p.A. (quota 0,0098%) e nella ENVERS S.r.l. (quota 34,60%), come da ricognizione effettuata con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 18 dicembre 2020.

Nella citata deliberazione, si dà contezza dell'avvenuta acquisizione del parere favorevole espresso dal revisore dei conti in merito alla ricognizione effettuata.

Di seguito, si riporta la rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute.



Il Comune ha deciso di mantenere tutte e tre le partecipazioni dirette, con motivazioni da valutare come sufficientemente adeguate. In particolare, Envers S.r.l., società *in house* con attività prevalente la gestione di farmacie e di cui sono soci, oltre al comune di Charvensod, anche i comuni di Gressan, Jovençan e Pollein, produce servizi di interesse generale e non incorre in alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP. Il comune ne motiva il mantenimento in quanto rientra nella previsione di cui all'art. 4 del TUSP e produce benefici economici a vantaggio degli enti soci. L'Ente dichiara, inoltre, che *"la tipologia dell'attività prevalente non è compatibile con la gestione diretta e l'ausilio di forme associative alternative, oltre a non comportare economie di scala, limiterebbero la flessibilità gestionale in capo agli Enti. Indubbia l'economicità della gestione avendo finora prodotto risultati positivi"*.

La Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'Ente in merito alle scelte operate, invitando a sviluppare maggiormente, in occasione della prossima revisione ordinaria, quanto indicato per la società *in house* Envers.

Comune di COGNE

L'ente ha provveduto con deliberazione del Consiglio comunale n. 51/2020 ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019. Il Comune detiene 4 partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- CELVA (1,19%);
- In.Va. S.p.A. (0,0098%);
- Pila S.p.A. (0,0202 %)
- G.E.C. S.r.l. (80%).

L'Ente ha deliberato di mantenere le partecipazioni in In.Va. S.p.A. e CELVA in quanto necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Per quel che concerne Pila S.p.A., il Comune ha motivato la scelta in quanto la società è direttamente coinvolta nel progetto strategico di collegamento funiviario intervallivo Cogne-Pila-Aosta, attualmente allo studio dell'Amministrazione regionale.

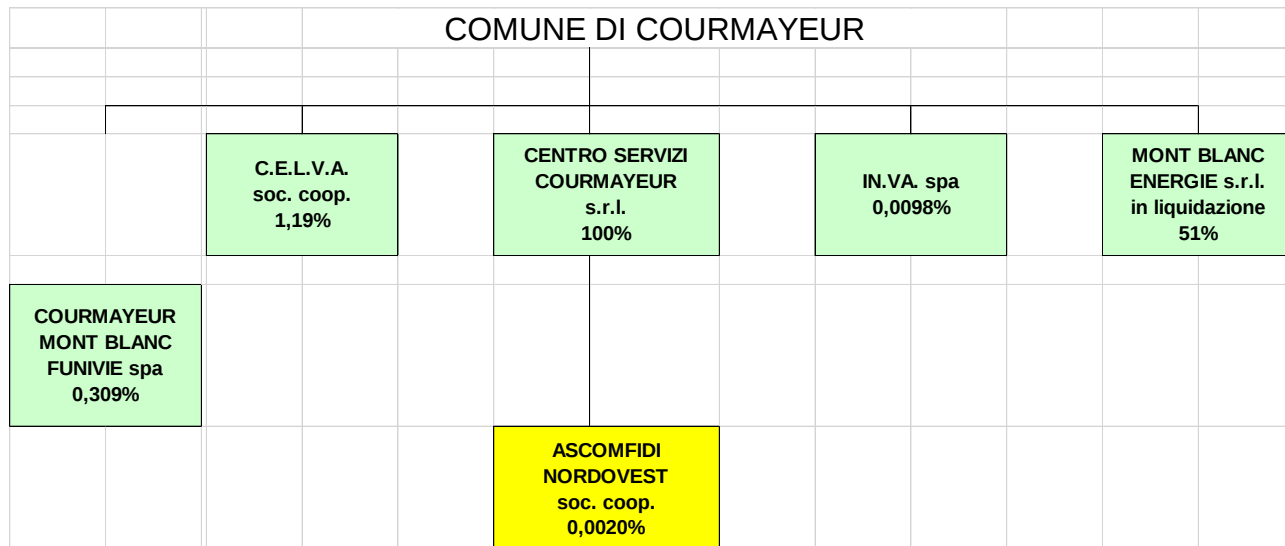
La partecipazione nella società idroelettrica G.E.C. S.r.l. è mantenuta senza azioni di razionalizzazione, benché siano presenti alcune delle criticità di cui all'art. 20, comma 2 (ha un solo amministratore e nessun dipendente; non raggiunge il limite di fatturato richiesto dalla normativa), in quanto la stessa produce energia "pulita" e quindi ha finalità di pubblico interesse.

La Sezione prende atto della decisione di mantenere senza interventi di razionalizzazione, tale società, a fronte della criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP (nessun dipendente e un unico amministratore), il cui superamento comporterebbe oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore.

Comune di COUMAYEUR

L'Ente ha trasmesso tramite posta elettronica certificata la deliberazione n. 67 del 29 dicembre 2020, con quale ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni, corredata delle schede in *excel*.

Al 31 dicembre 2019, detiene 5 partecipazioni dirette, in In.Va. S.p.A. (0,098%), CELVA (1,19%), Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. (0,309%), Mont Blanc Energie S.r.l. in liquidazione (51%) e in Centro Servizi Courmayeur (100%), tramite la quale, detiene una partecipazione indiretta in Ascomfidi Nordovest Soc. coop. per lo 0,0020%, secondo lo schema allegato.



Il comune di Courmayeur ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni detenute in In.Va. S.p.A., CELVA e in Centro Servizi Courmayeur (C.S.C.), con le motivazioni, per tale società *in house*, già espresse in occasione delle precedenti revisioni effettuate, tenuto conto che non sono presenti le condizioni previste all'art. 20, comma 2.

Per quanto riguarda la società Courmayeur Mont Blanc Funivie, società di impianti a fune, l'Ente ne ha deciso il mantenimento, in considerazione del fatto che non presenta alcuna delle criticità di cui all'art. 20, comma 2.

Il Comune ha, invece, deliberato la dismissione dell'unica partecipazione indiretta in Ascomfidi Nord Ovest Soc. coop. - detenuta per il tramite di C.S.C. S.r.l. che ha avviato il 23 dicembre 2020 il procedimento di recesso dalla qualità di socio - in quanto non indispensabile per le finalità dell'Ente. E' stato specificato che non sono previsti risparmi di spesa.

Relativamente alla Mont Blanc Energie S.r.l., il Comune indica che la stessa è stata posta in liquidazione e che la procedura si concluderà entro il 2021.

La Sezione, nel prendere atto delle scelte operate, si riserva di verificare l'esito del procedimento di alienazione della partecipazione indiretta in occasione della prossima revisione ordinaria.

Comune di DOUES

Il Comune detiene tre partecipazioni dirette:

- In.Va. S.p.A. (0,0098%);
- CELVA (1,19%);
- C.E.G. Soc. Coop (1,67%).

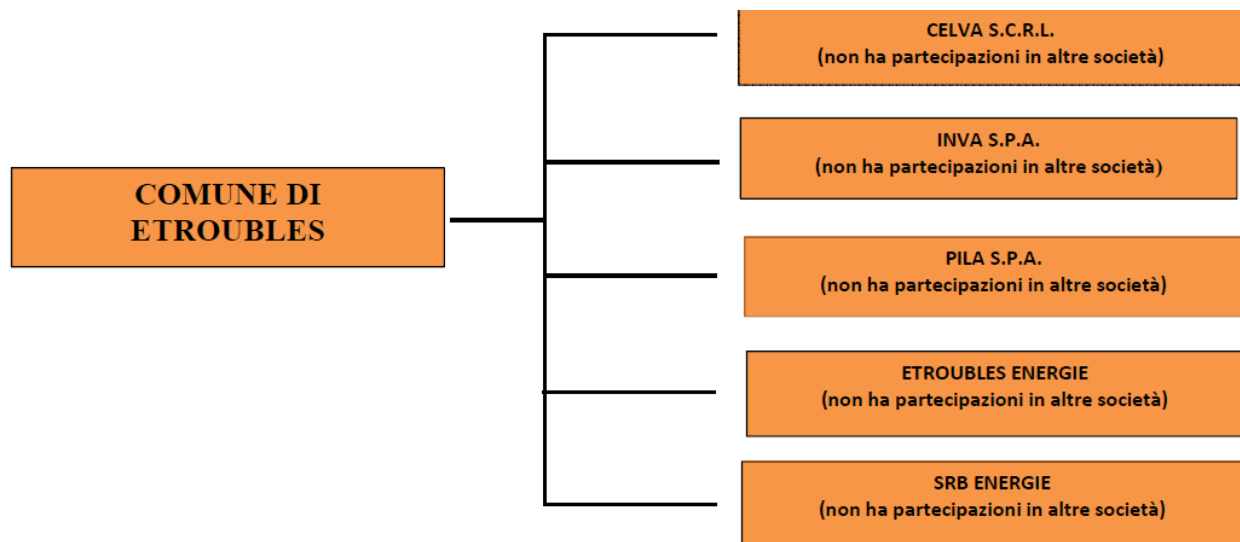
Il Comune ha deliberato il mantenimento senza interventi per le suddette partecipazioni in termini sufficientemente motivati, tenuto conto che le tre società non incorrono in alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

In particolare, per quel che concerne C.E.G., l'ente specifica di mantenere la partecipazione *"in quanto necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente"* e in quanto *"è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica, con l'obiettivo di garantire vantaggi economici ai soci mediante la distribuzione di energia elettrica a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato"*. In sede di esame delle precedenti revisioni ordinarie, la Sezione aveva chiesto al Comune (e agli altri due Comuni titolari della medesima partecipazione, Allein e Gignod) la puntuale verifica dell'effettivo risparmio, da quantificare nella revisione ordinaria del 2020. Il Comune non ha trasmesso gli esiti di tale verifica ma la Sezione non ha ritenuto di attivare specifica istruttoria, ritenendo sufficiente quanto già effettuato, per analogia, dagli altri due Comuni, Allein e Gignod.

Comune di ETROUBLES

Il Comune di Etroubles ha approvato il 28 gennaio 2021, con deliberazione del Consiglio comunale n. 2, la revisione periodica delle partecipazioni detenute, adempimento da porre in essere entro il 31 dicembre 2020. La Sezione invita, pertanto, l'ente a rispettare i termini temporali previsti dalla normativa.

Nel grafico sottostante, sono riepilogate le partecipazioni dirette detenute dall'ente.



Il Comune di Etroubles ha deliberato il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette detenute (CELVA con quota pari all'1,19%, In.Va. S.p.A. con quota pari allo 0,0098% e Pila S.p.A. con quota pari a 0,2471%), pur evidenziando che per le due società idroelettriche Etroubles energie (quota pari al 60%) e Saint-Rhémy-en-Bosses energie (quota del 19%) ricorrono alcune delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Per entrambe le società, il comune rileva la presenza della criticità di cui alla lett. b), in quanto sono prive di dipendenti (e un solo amministratore), di cui alla lett. c), in quanto svolgono attività simili l'una nei confronti dell'altra e di cui alla lettera g), evidenziando la necessità di aggregazione. La Sezione rileva, inoltre, che entrambe le società non raggiungono il livello di fatturato medio richiesto dalla normativa (art. 20, comma 2, lett. d). Nonostante le predette criticità, il Comune motiva il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, specificando che tale scelta è "collegata a vari fattori:

- *necessità di redigere una perizia asseverata di valutazione di ogni singola società con importanti costi da addebitare alle medesime a cui si andrebbero ad aggiungere i costi per la realizzazione dell'operazione straordinaria;*
- *la fusione o incorporazione non comporterebbe importanti risparmi sui costi attualmente sostenuti dalle due società, pertanto i relativi costi (di perizie e dell'operazione straordinaria) potrebbero essere ammortizzati in tempi piuttosto lunghi senza conseguenti benefici per i Comuni in termini di distribuzione dividendi;*

- l'attività svolta dalle società rientra in quelle previste dal TUSP ai fini del loro mantenimento e l'eventuale cessione di queste quote di partecipazione potrebbe comportare un danno alle amministrazioni in considerazione delle importanti risorse che annualmente confluiscono sui bilanci per effetto della distribuzione dei relativi dividendi, motivazione per cui questa soluzione non è mai stata presa in considerazione;
- la fusione o incorporazione comporterebbe la perdita dell'attuale controllo solitario in capo al Comune di Etroubles per la partecipata Etroubles Energie S.r.l. e al Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses per la partecipata Saint Rhémy Bosses Energie S.r.l.;
- l'operazione straordinaria non risolverebbe comunque la criticità relativa al rapporto numerico dipendenti/amministratori in quanto la gestione delle medesime è affidata al socio privato F.lli Ronc S.r.l. che la effettua con proprio personale specializzato nella gestione di centrali idroelettriche e quindi con costi inferiori a quelli che dovrebbero sostenere le singole società assumendo personale dipendente solo per ottemperare alla disposizione di legge in questione;
- proprio al fine di razionalizzare e contenere i costi di gestione di dette società, le Amministrazioni abbiano sostituito già da alcuni anni il consiglio di amministrazione composto da più persone con la nomina di un Amministratore unico (uguale per entrambe le società) e abbiano optato per la nomina del medesimo revisore dei conti.

La deliberazione, peraltro, è corredata del parere di legittimità formulato dal Segretario, favorevole in merito alla legittimità del mantenimento senza interventi delle partecipazioni in In.Va. S.p.A., CELVA e Pila S.p.A. mentre è contrario in merito alla legittimità del mantenimento senza interventi delle partecipazioni nella Saint-Rhémy-en-Bosses Energie S.r.l. e nella Etroubles Energie S.r.l., in quanto ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP e, pur in presenza di un vantaggio economico per il bilancio comunale e la legittimità dell'oggetto sociale ai sensi dell'art. 4 del TUSP, dovrebbero essere oggetto di interventi di razionalizzazione.

La Sezione prende atto della scelta operata dall'ente; sottolinea peraltro – concordando, sul punto, con il parere del Segretario del Comune - la necessità di specifici interventi di razionalizzazione, da porre in essere in occasione della prossima revisione periodica.

Comune di FENIS

Con deliberazione n. 50 del 23 dicembre 2020, e quindi nei termini di legge, il Comune ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, che risultano essere:

SOCIETA' PARTECIPATA	Quote o azioni detenute	Partecipazione	
		Valore nominale	Percentuale
CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta) s.c.r.l.	1	€ 51,65	1,19%
Hydro Electrique Clavalité S.p.a.	763.200	€ 1,00	36%
IN.VA. S.p.a.	500	€ 1,00	0,0098%

Nella citata deliberazione, l'ente dichiara di non aver acquisito il parere dell'organo di revisione dell'ente ai sensi dell'art. 239 del TUEL¹¹ in quanto *"l'art. 28 comma 1 lettera e) della legge regionale 19/1995 ha espressamente previsto che l'articolo sopracitato non trovi applicazione nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, continuando invece a rimanere in vigore il titolo VIII del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 relativo alla revisione economico finanziaria, il quale non dispone alcun controllo obbligatorio da parte del revisore nella materia in questione"*.

Il comune ha deciso il mantenimento senza interventi per tutte le partecipazioni detenute, benché la società Hydro Electrique Clavalité S.p.A. presenti la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera b) del TUSP, in quanto non ha dipendenti e ha un numero di amministratori pari a 3 (di cui uno nominato dall'ente medesimo). Le motivazioni addotte dall'Ente per il mantenimento riguardano il fatto che la partecipazione costituisce una fonte di entrata irrinunciabile per il bilancio in termini di dividendi (esercizio 2013: € 360.000,00; esercizio 2014: € 300.602,00; esercizio 2015: € 194.916,00), tanto da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente. L'Ente specifica, inoltre, che *"la gestione di centrali idroelettriche richiede personale altamente specializzato che la società reperisce esternalizzando il servizio di gestione al fine di ottimizzare i relativi costi"*.

La Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione detenuta in tale società, tenuto conto che la diversa soluzione comporterebbe oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, secondo quanto indicato dall'Ente.

Comune di FONTAINEMORE

¹¹ L'art. 239 del TUEL, al comma 1, lettera b) prevede che sia necessario acquisire il parere del revisore dei conti dell'ente sui provvedimenti in materia di "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni".

L'Ente ha trasmesso la deliberazione n. 47 del 30 novembre 2020 recante "Ricognizione delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016" e il piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

In sintesi, il Comune detiene le seguenti partecipazioni:

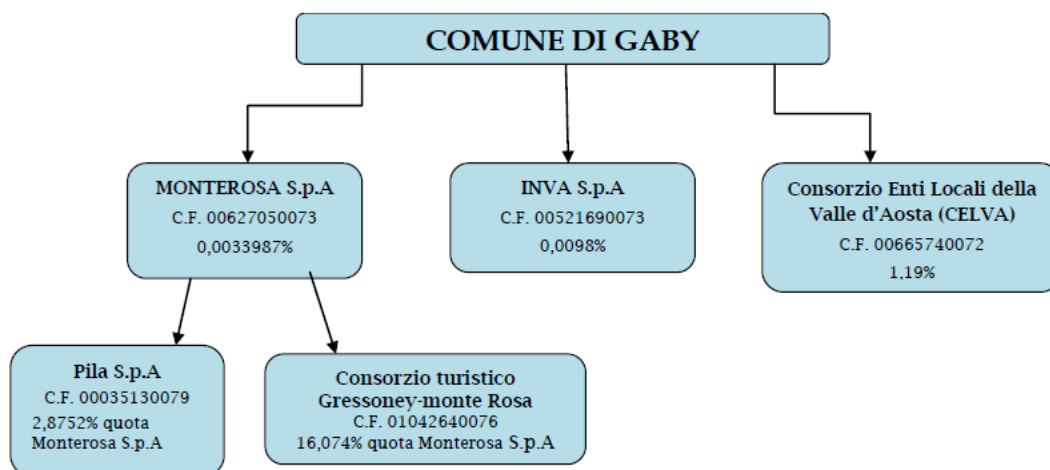
- CELVA con una quota di partecipazione pari all'1,19%;
- In.Va. S.p.A. con una quota di partecipazione pari allo 0,0098%;
- S.I.V. S.r.l. - SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO S.I.V. S.r.l. con una quota di partecipazione pari all'80,00%.

La predetta società idroelettrica presenta le criticità di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 20 del TUSP (un amministratore e nessun dipendente) e non raggiunge il livello di fatturato medio richiesto dalla normativa (art. 20, comma 2, lett. d). L'Ente motiva la scelta del mantenimento in quanto la società ha per scopo la progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, pertanto, può essere considerata una società che persegue finalità di pubblico interesse (art. 4, comma 7, del TUSP) e afferma che la stessa non necessita di personale dipendente, in quanto non ha una gestione autonoma, ma è gestita da una società specializzata e di consolidata esperienza (motivazioni già evidenziate nella precedente rilevazione).

La Sezione prende atto della scelta operata dall'Ente di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, la predetta società a fronte delle criticità riscontrate.

Comune di GABY

L'ente ha approvato, nei termini prescritti, la revisione periodica, con deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2020, da cui emerge la seguente situazione delle partecipazioni dirette possedute, di cui ha deliberato il mantenimento senza interventi, elencando anche le due partecipazioni detenute dalla società Monterosa S.p.A.



Per In.Va. S.p.A. e CELVA, permangono le motivazioni già espresse nelle precedenti revisioni.

Per quel che riguarda Monterosa S.p.A., l'Ente ritiene importante il ruolo svolto dalla società per il mercato del lavoro e per il contesto socio-economico locale. Inoltre, pur riconoscendo *"l'intrinseca irrilevanza sopraggiunta, pari allo 0,003%, a fronte della progressiva "diluizione", dovuta ai ricorrenti aumenti di capitale, non più sottoscritti dall'Ente locale"*, ritiene che la quota continui a ricoprire un significato di sostegno politico-amministrativo all'azione socio-economica della società. In particolare, per quanto attiene l'esercizio degli impianti a fune, oggetto sociale di Monterosa S.p.A., si dà atto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta è intervenuta con propri provvedimenti normativi, al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio di trasporto funiviario, essenziale per le comunità e l'economia locali. Per l'ente, la società Monterosa S.p.A. produce servizi di interesse generale, rispettando i precetti di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, con particolare riferimento a quanto previsto, inoltre, al comma 7 che ammette espressamente le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalentemente *"la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico - sportiva eserciti in aree montane"*.

La Sezione ritiene sufficientemente motivata la scelta di mantenere tale partecipazione, pur con una quota poco rilevante, tenuto conto del complessivo contesto socio-economico.

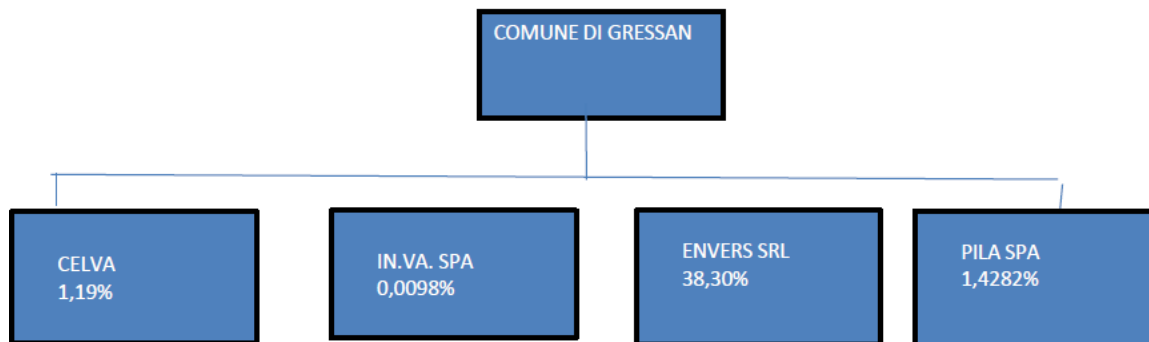
Comune di GIGNOD

Il Comune ha approvato con deliberazione n. 40/2020 la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, nelle società In.Va. S.p.A., CELVA e CEG, partecipate rispettivamente allo 0,0098%, all'1,19% e al 2,77%, stabilendo di mantenerle tutte senza azioni di razionalizzazione, considerando, peraltro, che nessuna ricade in una delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Per quel che riguarda la CEG, l'Ente ritiene di mantenere la partecipazione per le motivazioni già formulate nelle precedenti ricognizioni, vale a dire, in particolare, il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa le migliori condizioni possibili relative, fra l'altro, all'approvvigionamento di energia elettrica, di cui la cooperativa è produttrice. Come per il Comune di Allein, detentore della stessa partecipazione nella società, la Sezione aveva chiesto una puntuale verifica circa l'effettivo risparmio realizzato. L'ente ha provveduto a ottemperare al rilievo, trasmettendo una tabella da cui si evince il vantaggio complessivo, sulla base di un'analisi comparativa puntuale di tutte le utenze, confrontando i costi sostenuti dall'Ente nel bimestre maggio/giugno 2020 (per le utenze bollettate bimestralmente) e giugno 2020 (per le utenze bollettate mensilmente) e i costi che l'Ente avrebbe dovuto sostenere aderendo alla C.VA. S.p.A., individuato a seguito di gara dalla Centrale Unica di Committenza regionale. La Sezione ritiene soddisfacente l'analisi comparativa presentata dall'Ente, finalizzata a dimostrare l'effettivo risparmio ottenuto.

Comune di GRESSAN

Il comune ha approvato la ricognizione ordinaria delle società partecipate con deliberazione del Consiglio comunale n. 46/2020, nei termini prescritti dalla normativa, decidendo di mantenere senza interventi le partecipazioni detenute. L'Ente ritiene non obbligatoria l'acquisizione del parere del revisore dei conti di cui all'art. 239 del TUEL, adducendo le medesime motivazioni espresse e già indicate dal Comune di Fénis.

Il grafico sottostante illustra lo stato delle partecipazioni detenute:



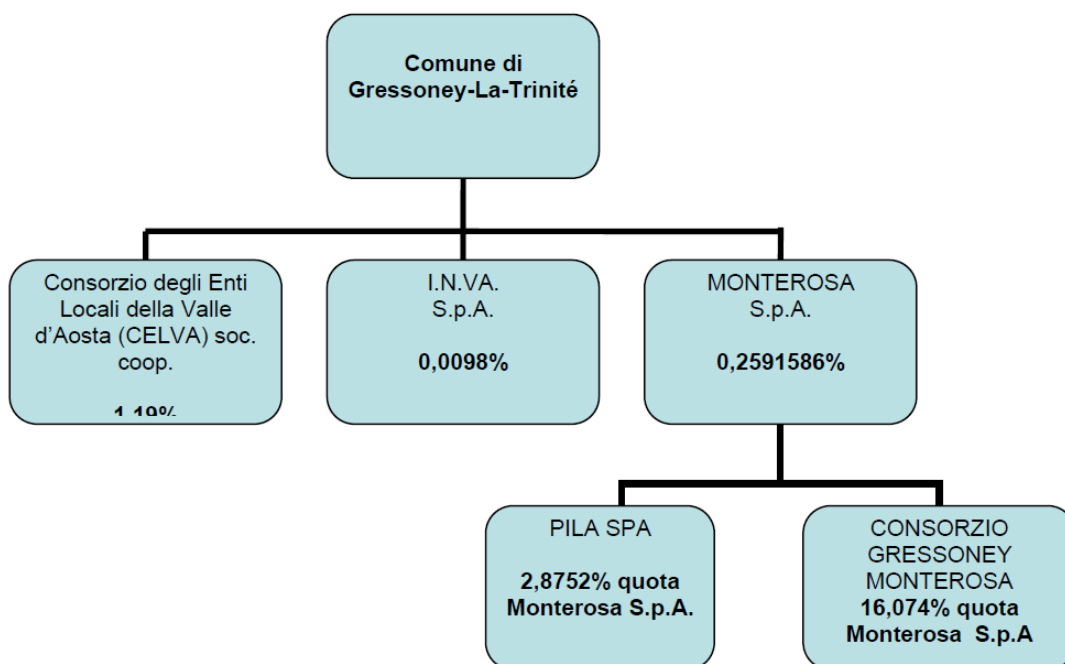
Relativamente alla società Envers, l'Ente ne motiva il mantenimento in quanto rientra nella previsione dell'art. 4, comma 2, lett. a), specificando che *“la peculiarità della gestione, come l'esercizio di attività di natura commerciale (farmacie), conferiscono all'organismo la capacità di produrre benefici economici a vantaggio degli Enti, oltre alla razionalizzazione dei costi strutturali nella gestione integrata di più servizi in ambito intercomunale. La tipologia dell'attività prevalente non è compatibile con la gestione diretta e l'ausilio di forme associative alternative, oltre a non comportare economie di scala, limiterebbero la flessibilità gestionale in capo agli Enti. Indubbia l'economicità della gestione avendo finora prodotto risultati positivi. In capo agli Enti soci non sono presenti altri organismi con finalità simili”*.

Nel caso della società Pila S.p.A, l'Ente afferma che *“la società opera da più di 70 anni sul territorio di questo Comune principalmente nell'ambito della progettazione, costruzione, gestione ed esercizio di impianti funiviari, seggioviari e di qualsiasi altro mezzo o sistema di risalita, di trasporto e di comunicazioni in genere. Con la medesima società è in atto da diversi decenni una comune strategia per lo sviluppo turistico della conca di Pila e della sua località; a tal fine risulta tuttora operativa una convenzione attraverso la quale la società stessa assicura all'amministrazione comunale la realizzazione di una serie di attività in cambio dell'occupazione dei terreni comunali per le attività sciistiche dalla stessa gestite. Le sinergie con l'amministrazione comunale, che si sono sempre più consolidate negli anni, si ritiene debbano pertanto proseguire anche attraverso il mantenimento delle quote societarie”*.

La Sezione ritiene sufficientemente motivate le scelte operate dal Comune di mantenere le partecipazioni detenute, invitando a sviluppare maggiormente, in occasione della prossima revisione ordinaria, quanto indicato per la società *in house* Envers.

Comune di GRESSONEY-LA-TRINITE'

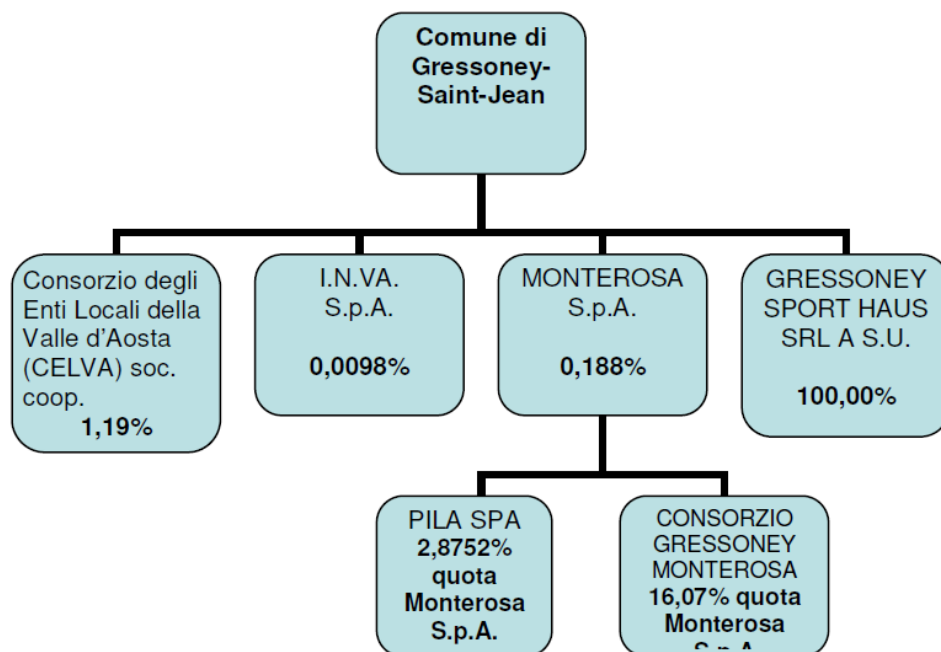
L'Ente ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 28 dicembre 2020, la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute. Al 31 dicembre 2019, il Comune deteneva le seguenti partecipazioni, di cui ha deciso il mantenimento senza interventi di razionalizzazione:



Nella relazione tecnica allegata alla citata deliberazione, il Comune fornisce motivazioni che questa Sezione ritiene sufficienti, circa il mantenimento della società di impianti a fune, sostanzialmente analoghe a quelle riportate da altri enti che detengono analoghe partecipazioni, stante la strategicità degli impianti a fune per il tessuto socioeconomico della Regione.

Comune di GRESSONEY-SAINT-JEAN

Con deliberazione n. 54 del 29 dicembre 2020, il Comune ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute, così come illustrato nel grafico sottostante:



L'Ente ha deliberato il mantenimento delle suddette partecipazioni senza interventi di razionalizzazione.

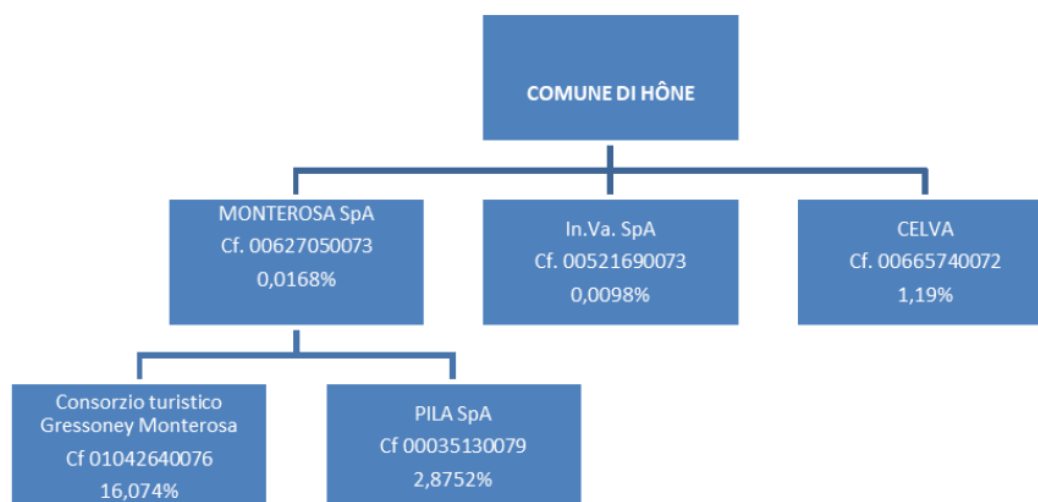
La sola partecipazione, già oggetto di osservazioni nella precedente deliberazione di questa Sezione a causa della assenza di giustificazioni in merito al mantenimento, è la Gressoney Sport Haus S.r.l., società che presenta le criticità di cui alle lettere b) e d) del comma 2, dell'art. 20 del TUSP (cinque amministratori e tre dipendenti; fatturato medio sotto soglia). Nella precedente ricognizione, il Comune aveva addotto, quale motivazione del mantenimento della società, il fatto che fosse in *"fase di definizione lo studio di fattibilità tecnica ed economica per l'avvio delle procedure di Partenariato Pubblico Privato, di cui alla parte IV del d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione ritiene di non poter avviare attività di razionalizzazione, fusione o soppressione della partecipata, per dar corso alla rifunzionalizzazione dell'edificio Sport Haus da destinare a centro benessere, tenuto anche in evidenza che la struttura svolge attività sociale e di supporto alle attività educative e scolastiche presenti sul territorio, anche sovracomunali"*.

L'attuale Amministrazione comunale, insediata a partire dal 23 settembre 2020, verificata l'entità e la complessità dell'investimento (12 milioni di euro), sta valutando la percorribilità della soluzione ipotizzata dalla precedente Amministrazione, al fine di risolvere le criticità rilevate dalla Sezione, unitamente ad altre eventuali soluzioni attuabili, in direzione o della esternalizzazione o dell'internalizzazione della gestione. Per tale ragione, l'Ente ha comunicato di non aver ancora potuto procedere, entro il 31 dicembre, ad un'attività di

razionalizzazione, fusione o soppressione della partecipata. La Sezione si riserva di operare le proprie valutazioni all'atto della prossima revisione periodica.

Comune di HONE

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 51/2020, nei termini prescritti, l'Ente ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni detenute, così come di seguito riepilogato.



Il Comune ha deciso il mantenimento delle suddette partecipazioni senza interventi di razionalizzazione.

Al riguardo, ritiene in particolare la Sezione che risulti sufficientemente motivata la partecipazione nella società Monterosa S.p.A.

Comune di INTROD

Il Comune di Introd ha adottato la deliberazione n. 61 del 28 dicembre 2020, con la quale, nei termini prescritti, il Consiglio comunale ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni detenute. Risulta acquisito, come indicato nelle premesse dell'atto, il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

L'Ente ha deciso di mantenere, senza alcuna azione di razionalizzazione, le partecipazioni detenute in: In.Va. S.p.A., CELVA s.c.r.l., nonché le partecipazioni dirette detenute nelle società idroelettriche Meyes S.r.l. e Electrorthêmes S.r.l...

Nel dettaglio, la società Electrorhêmes S.r.l., costituita nel 1989, ha attualmente un capitale sociale di 800.000 euro suddiviso come segue:

- Comune di Rhêmes-Saint-Georges 16,19%.
- Comune di Rhêmes-Notre-Dame 16,19%;
- Comune di Introd 16,19%;
- F.lli Ronc S.r.l. 51,42%.

Come indicato dall'Ente, la società, nell'ultimo decennio, ha distribuito al Comune di Introd un dividendo annuo di circa 33.000 euro, pari a circa il 3% delle entrate correnti. Nel 2019 è avvenuta una distribuzione straordinaria di 77.725 euro. L'Ente ha precisato di non aver sostenuto alcun onere per tale società. Ha inoltre chiarito che *"su richiesta dei comuni partecipanti la società ha in passato sviluppato un calcolo comparativo, che si ritiene di condividere, in base a cui qualora la società in luogo di affidare a terzi la gestione ordinaria di esercizio delle centrali, dovesse dotarsi del personale e dei mezzi (officina meccanica, autocarri, attrezzatura informatica e per il telecontrollo, ecc.) necessari a svolgere la medesima funzione avrebbe un maggior costo di 125.000 euro circa. La gestione di moderne centrali di produzione di energia elettrica richiede elevate professionalità (ingegneristiche, elettrotecniche, informatiche) impiegate in maniera non continuativa e 12 programmabile nel corso dell'anno; tale circostanza non rende né giustificabile, né economicamente sopportabile, l'utilizzo di personale alle dirette dipendenze della società. Si ritiene dal punto di vista tecnico che il mantenimento della partecipazione da parte del comune, oltre che legittima (ai sensi del D.Lgs 175/2016) sia anche opportuna, tenuto tra l'altro conto che per la sua acquisizione e mantenimento non sono stati direttamente concessi prestiti od accordate garanzie, e che la stessa prevedibilmente garantirà per il futuro importanti risorse di parte corrente"*.

Relativamente alla società Meyes S.r.l., costituita il 26 marzo 2002, l'Ente ha comunicato che la stessa ha attualmente un capitale sociale di 100.000 euro, suddiviso come segue:

- Comune di Introd 24%;
- Comune di Valsavarenche 32%;
- Comune Villeneuve 24%;
- F.lli Ronc S.r.l. 20%.

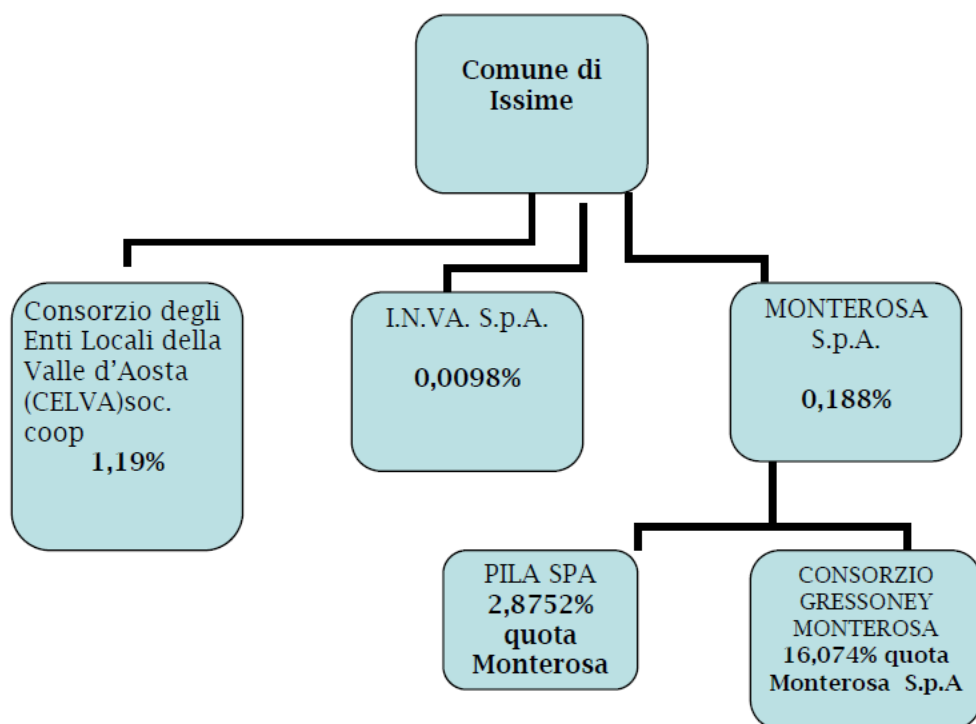
Come segnalato dall'Ente, la società, nell'ultimo decennio, ha distribuito al Comune di Introd un dividendo annuo variabile tra 36.000 e 28.000 euro, pari a circa il 2% delle entrate correnti e l'Ente non ha sostenuto oneri connessi a tale partecipazione.

Anche in questo caso, la società ha presentato al Comune un calcolo comparativo in base al quale emerge che, nel caso in cui la stessa decidesse di affidare a terzi la gestione ordinaria di esercizio delle centrali, con dotazione di personale e mezzi, si genererebbe un maggior costo di 40.000 euro circa.

La Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nelle due società idroelettriche, pur in presenza di alcune criticità di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, ritenendo sufficienti le motivazioni addotte dall'Ente. Condivisibile, inoltre, la scelta in considerazione della redditività e della convenienza economica della partecipazione, come indicato dall'Ente.

Comune di ISSIME

La revisione periodica è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 il 30 dicembre 2020. L'Ente possiede le seguenti partecipazioni al 31 dicembre 2019:

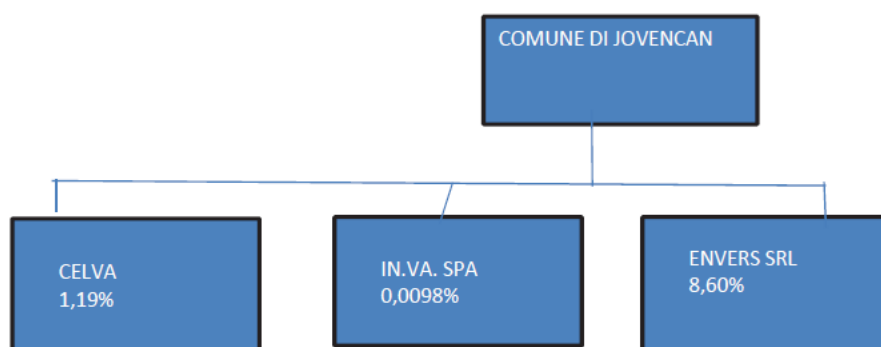


Il Comune ha deliberato il mantenimento delle sue partecipazioni con motivazioni analoghe a quelle già esaminate per altri enti, con particolare riferimento alla società Monterosa S.p.A.

La Sezione ritiene sufficientemente motivate le scelte operate dall'Ente.

Comune di JOVENCAN

L'Ente ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 38/2020, la ricognizione delle partecipazioni detenute, che risultano essere le seguenti:



Il Comune ha deciso il mantenimento di tutte e tre le partecipazioni dirette detenute. Relativamente alla società Envers s.r.l., il Comune, specificando che la stessa rientra nella previsione di cui all'art. 4, comma 1), lett. a) del TUSP, ne giustifica il mantenimento in quanto non rientra in nessuna delle condizioni di cui all'art. 20, indicando che la *"tipologia dell'attività non è compatibile con la gestione diretta"* e che è *"indubbia l'economicità della gestione avendo finora prodotto risultati positivi"*.

La Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'Ente in merito alle scelte operate, invitando a sviluppare maggiormente, in occasione della prossima revisione ordinaria, quanto indicato per la società *in house* Envers.

Comune di LA THUILE

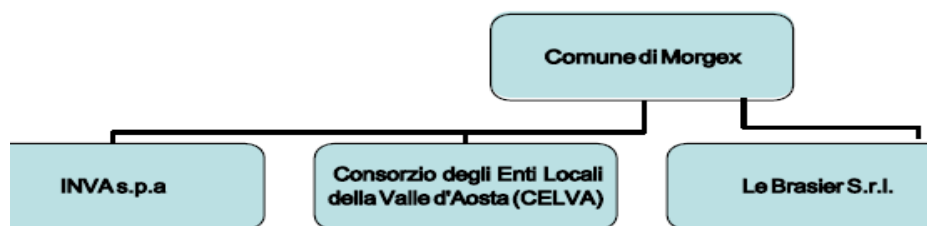
L'Ente ha approvato la revisione periodica con provvedimento del Consiglio comunale n. 87 del 29 dicembre 2020. Il Comune detiene, oltre alle partecipazioni in In.Va. S.p.A. e CELVA, anche una partecipazione nella società Funivie Piccolo San Bernardo (6,71%). E' stato deliberato il mantenimento di tutte e tre le partecipazioni, nonostante la società Funivie Piccolo San Bernardo presenti la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. c), in quanto la stessa svolge attività simili ad altre società. L'Ente ne motiva il mantenimento, alla luce di

quanto previsto dal comma 7 dell'art. 4 del TUSP (partecipazione in una società per la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico sportiva) e in considerazione dell'importanza strategica che essa riveste per lo sviluppo turistico del paese.

La Sezione prende atto di quanto indicato dall'Ente per tale ultima società, tenuto conto della previsione normativa del TUSP e della strategicità della partecipazione, come illustrata dall'Ente.

Comune di MORGEX

L'Ente possiede le medesime partecipazioni detenute già nella precedente revisione ordinaria in In.Va. S.p.A. (quota di partecipazione 0,0098%), nel Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. coop. - CELVA (quota di partecipazione 1,19%) e nella società Le Brasier S.r.l. (con una quota di partecipazione del 15,49).

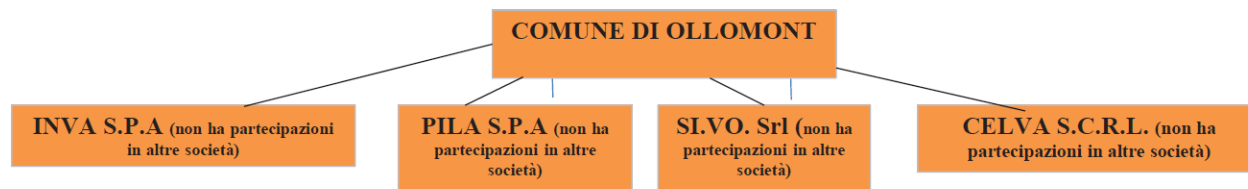


L'Ente ha deciso di mantenere le due partecipazioni in In.Va. S.p.A. e in CELVA e di alienare quella detenuta nella società Le Brasier S.r.l., che esercita la propria attività nel campo della produzione e fornitura di acqua calda mediante un impianto di teleriscaldamento alimentato con fonti rinnovabili (biomasse legnose). Il Comune indica le motivazioni della scelta, specificando che *“pur continuando a ritenere che la società svolga un servizio di interesse generale coerente con le finalità istituzionali dell'ente (...) non parrebbero essere più integrate, sulla base delle disposizioni dettate dal TUSP, le condizioni richieste per il mantenimento della quota societaria. Tale quota, peraltro, essendo minoritaria, potrebbe non consentire un controllo pregnante sulla società medesima tale da determinare le condizioni di accesso al servizio. L'assenza di personale dipendente, inoltre, malgrado la gestione sia affidata ad un unico amministratore, integra, di per sé, una delle condizioni per le quali il TUSP prevede la dismissione della partecipazione.”*

Il termine previsto per la conclusione della procedura è il 31 dicembre 2021 e non si ipotizzano risparmi di spesa, in quanto la partecipazione non comporta oneri.

Comune di OLLOMONT

Il Comune ha approvato con deliberazione n. 44/2020 la ricognizione delle partecipazioni dirette detenute, secondo quanto riportato nel sottostante grafico:



Oltre alle partecipazioni in In.Va. S.p.A. (0,0098%) e in CELVA (1,19%) di cui delibera il mantenimento, il Comune detiene due partecipazioni dirette, una nella società di impianti a fune Pila S.p.A. (0,0018%) e una nella società di produzione idroelettrica Si.Vo. S.r.l. (con una quota del 23%), che, al pari di altre società dello stesso settore, presenta la criticità di cui all'art. 20, comma 2 lett. b), avendo un amministratore e nessun dipendente. Il Comune delibera il mantenimento anche delle due ultime partecipazioni, motivando la scelta in base alle disposizioni di cui all'art. 24 del TUSP, comma 5-bis, a norma del quale *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto sopra, invita l'Ente a valutare con maggiore attenzione la strategicità e la convenienza economica delle proprie partecipazioni, motivando con maggiore adeguatezza le scelte future.

Comune di OYACE

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 49/2020, l'Ente ha approvato, nei termini prescritti, la ricognizione ordinaria delle quattro partecipazioni detenute nelle seguenti società:

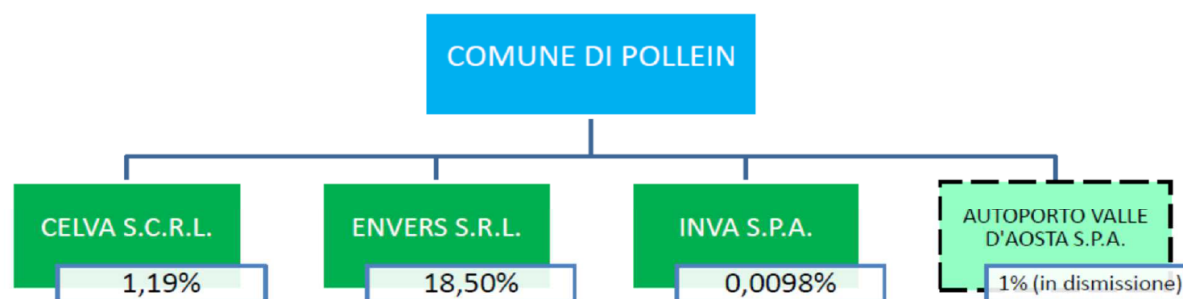
- In.Va. S.p.A (0,0098%);
- CELVA (1,19%);

- S.I.T. S.r.l. (Società idroelettrica Tornalla): quota del 49%;
- Bois de Gris S.r.l. (80%).

Il Comune detiene, inoltre, per il tramite della Bois de Gris S.r.l., una partecipazione indiretta nella Banca popolare di Sondrio S.c.p.A., per la quale non adotta alcuna decisione. Relativamente alle due società idroelettriche, per le quali ricorre la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (un amministratore e nessun dipendente) del TUSP, l'Ente ne delibera il mantenimento in base alla deroga di cui all'art. 24 del TUSP, comma 5-bis, in analogia al Comune di Ollomont. La Sezione rileva che la società Bois de Gris S.r.l. presenta un'ulteriore criticità, non segnalata dall'Ente, vale a dire un fatturato medio inferiore a quanto richiesto dalla normativa e invita l'ente a prendere le opportune misure o a motivare con maggiore adeguatezza le scelte future.

Comune di POLLEIN

Con deliberazione n. 56/2020, il Consiglio comunale di Pollein ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, acquisendo il parere favorevole del revisore dei conti. La situazione è illustrata nel grafico seguente:



Il Comune, ritenendo che la partecipazione nella Società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. non sia riconducibile ad attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali e sia in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 4 del TUSP, ha confermato la dismissione della partecipazione, specificando di aver attivato una procedura pubblica per l'alienazione delle quote detenute nella società andata deserta. E' attualmente in corso di verifica la possibilità di alienare le azioni direttamente al socio di maggioranza Finaosta S.p.A.. Non sono indicati eventuali risparmi di spesa né termini indicativi di chiusura della procedura.

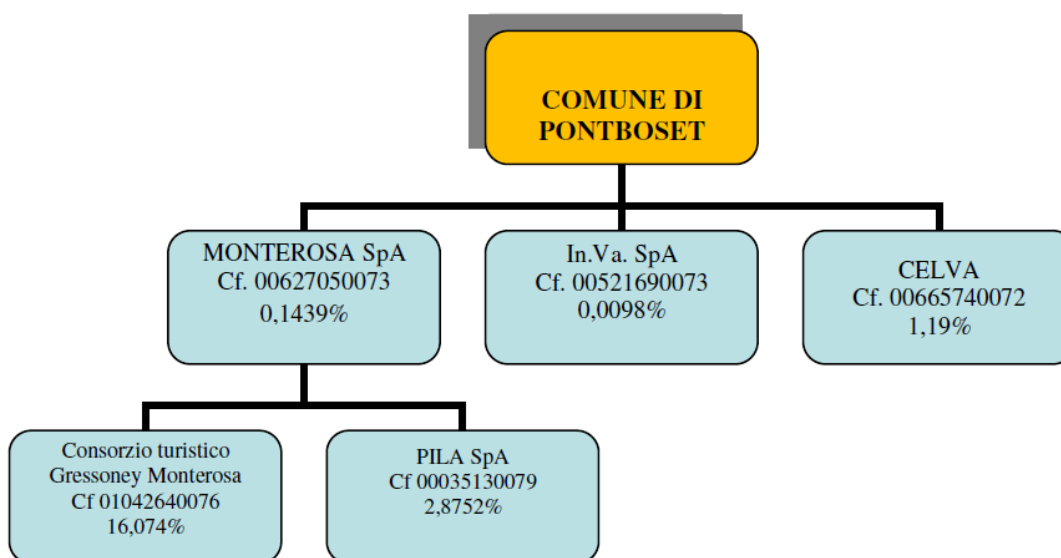
Relativamente alla partecipazione nella società Envers, l'Ente ne delibera il mantenimento in quanto rientra nella previsione di cui all'art. 4 del TUSP, specificando, inoltre, che *“la peculiarità della gestione, come l'esercizio di attività di natura commerciale (farmacie), conferiscono all'organismo la capacità di produrre benefici economici a vantaggio degli Enti, oltre alla razionalizzazione dei costi strutturali nella gestione integrata di più servizi in ambito intercomunale.”* L'Ente aggiunge che *“La tipologia dell'attività prevalente non è compatibile con la gestione diretta e l'ausilio di forme associative alternative, oltre a non comportare economie di scala, limiterebbero la flessibilità gestionale in capo agli enti”*, sottolineando altresì l'economicità della gestione, che ha portato risultati positivi.

La Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'Ente in merito alle scelte operate, invitando a sviluppare maggiormente, in occasione della prossima revisione ordinaria, quanto indicato per la società *in house* Envers.

Comune di PONTBOSET

Con deliberazione n. 42/2020, il Comune di Pontboset ha deliberato la revisione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019.

La situazione è rappresentata nel seguente grafico:



L'Ente ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni detenute, indicando che le stesse sono ammesse dal dettato legislativo vigente e che pertanto non è tenuto a intraprendere alcuna attività di razionalizzazione, fusione o soppressione delle medesime. Per quel che concerne la Monterosa S.p.A., per motivarne il mantenimento, il Comune specifica che *“la pubblica amministrazione nei suoi compiti abbia sicuramente quello di programmare i propri investimenti per ottenere ricadute economiche sul proprio territorio. Pertanto, alla luce dei dati di bilancio (...), relativamente a Monterosa S.p.A. si ritiene doveroso il suo mantenimento, anche in relazione al fatto che la chiusura dei suddetti impianti provocherebbe una forte crisi economica al settore turistico ed economico dei territori su cui insistono e limitrofi”*.

La Sezione ritiene le motivazioni addotte dall'Ente sufficienti, tenuto conto dell'importanza strategica del settore degli impianti a fune per il tessuto economico-sociale del territorio.

Comune di PRE-SAINT-DIDIER

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 21 dicembre 2020, l'Ente ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, acquisendo il parere favorevole del revisore dei conti.

Il Comune detiene le seguenti partecipazioni:

- CELVA, partecipazione all' 1,19%;
- In.Va. S.p.A., partecipazione allo 0,0098%;
- Valdigne Energie S.r.l., partecipazione al 25%.

La società Valdigne Energie S.r.l. presenta la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), relativamente ad un numero di amministratori pari a tre, rispetto ai dipendenti, che risultano pari a zero; l'Ente ne ha tuttavia deliberato il mantenimento, in quanto ritiene che l'oggetto sociale prevalente sia la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7 del TUSP) e risulta pertanto necessario per il perseguimento delle finalità dell'Ente stesso.

La Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la predetta partecipazione, pur in presenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, tenuto conto che - secondo quanto evidenziato dall'ente - il superamento della predetta criticità comporterebbe oneri maggiori rispetto all'attuale esternalizzazione.

Comune di RHEMES-NOTRE-DAME

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 55/2020, è stata approvata la revisione ordinaria, per la quale il Comune ha acquisito il parere dell'organo di revisione.

Al 31 dicembre 2019, la situazione delle partecipazioni possedute è di seguito rappresentata:

Denominazione	Oggetto sociale	Partecipazione diretta o indiretta	Quota	Controllo
INVA s.p.a.	Società <i>in house</i> finalizzata alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi nonché di gestione degli appalti quale centrale di Committenza Unica per i propri azionisti.	Diretta	0,0098%	Sì – controllo analogo congiunto potenziale
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta	Il consorzio costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli Enti Locali nell'ambito del Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta. In particolare offre servizi di formazione e consulenza agli enti locali	Diretta	1,19%	Sì – controllo analogo congiunto
Electrorhemes srl	Società per la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica	Diretta	16,19%	No
PILA spa	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	Diretta	0,0595	No

Il Comune ha deciso di mantenere senza interventi tutte le partecipazioni detenute.

La società Electrorhêmes S.r.l. presenta la criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, (numero di amministratori pari a cinque rispetto all'assenza dei dipendenti); nonostante tale aspetto, l'Ente ha deciso di mantenere la società in quanto nel triennio precedente il comune non ha sostenuto oneri connessi alla detenzione della partecipazione e la società risulta ampiamente patrimonializzata, garantendo un'ottima redditività. Su richiesta dei comuni partecipanti, inoltre, la società ha in passato effettuato un calcolo comparativo, in base al quale, se la società, in luogo di affidare a terzi la gestione ordinaria di esercizio delle centrali, dovesse dotarsi del personale e dei mezzi (officina meccanica, autocarri, attrezzatura informatica e per il telecontrollo, ecc.) necessari a svolgere la medesima funzione, avrebbe un maggior costo di 125.000 euro circa. La gestione di moderne centrali di produzione di energia elettrica richiede elevate professionalità (ingegneristiche,

elettrotecniche, informatiche) impiegate in maniera non continuativa e non programmabile nel corso dell'anno; tale circostanza non renderebbe né giustificabile, né economicamente sostenibile, l'utilizzo di personale alle dirette dipendenze della società.

Il mantenimento della Pila S.p.A. risulta giustificato dall'Ente in quanto, così come per la società Electhrorhêmes S.r.l., nel corso del triennio il comune non ha sostenuto oneri connessi alla detenzione della partecipazione e che il mantenimento della partecipazione è funzionale all'ottenimento degli impianti di biglietteria relativi al comprensorio sciistico, in locazione a corrispettivi agevolati. La società Pila S.p.A., inoltre, risulta ampiamente patrimonializzata e con un buon equilibrio finanziario. L'Ente ritiene, dal punto di vista tecnico, che il mantenimento della partecipazione, tenuto anche conto della irrisoria quota detenuta, pur non essendo pienamente coerente con lo spirito del D.Lgs. 175/2016, non presenti criticità a fronte dei potenziali vantaggi di integrazione con il sistema di biglietteria regionale.

La Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nella società idroelettrica, pur in presenza di alcune criticità di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, ritenendo sufficienti le motivazioni addotte dall'Ente. Il superamento della criticità del personale comporterebbe oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore. Condivisibile, inoltre, la scelta, in considerazione della convenienza economica della partecipazione.

Comune di RHEMES-SAINT-GEORGES

L'ente ha approvato la revisione ordinaria nei termini prescritti con deliberazione del Consiglio comunale n. 48/2020, acquisendo il parere del Revisore dei conti.

Il Comune di Rhêmes-Saint-Georges detiene le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Oggetto sociale	Partecipazione diretta o indiretta	Quota	Controllo
INVA s.p.a.	Società <i>in house</i> finalizzata alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi nonché di gestione degli appalti quale centrale di Committenza Unica per i propri azionisti.	Diretta	0,0098 %	Sì – controllo analogo congiunto potenziale
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta	Il consorzio costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli Enti Locali nell'ambito del Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta. In particolare offre servizi di formazione e consulenza agli enti locali	Diretta	1,19%	Sì – controllo analogo congiunto
Electrorhemes srl	Società per la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica	Diretta	16,19%	No

L'Ente, dopo aver verificato il possesso dei requisiti per il mantenimento delle stesse, vale a dire la stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'Ente o lo svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4 del TUSP, ha deliberato di mantenere le tre partecipazioni senza alcuna azione di razionalizzazione, pur in presenza, per quel che riguarda la società idroelettrica Electrorhêmes S.r.l. della criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

In merito a tale aspetto, nella relazione tecnica allegata alla revisione e resa disponibile a questa Sezione, nella quale emergono in maniera chiara e analitica i dati economico-finanziari positivi della società, l'Ente precisa che essa ha sempre garantito un'ottima redditività e che la società *“ha in passato sviluppato un calcolo comparativo, che si ritiene di condividere, in base a cui qualora la società in luogo di affidare a terzi la gestione ordinaria di esercizio delle centrali, dovesse dotarsi del personale e dei mezzi (officina meccanica, autocarri, attrezzatura informatica e per il telecontrollo, ecc.) necessari a svolgere la medesima funzione avrebbe un maggior costo di 125.000 euro circa. La gestione di moderne centrali di produzione di energia elettrica richiede elevate professionalità (ingegneristiche, elettrotecniche, informatiche) impiegate in maniera non continuativa e programmabile nel corso dell'anno; tale circostanza non rende né giustificabile, né economicamente sopportabile, l'utilizzo di personale alle dirette dipendenze della società”*.

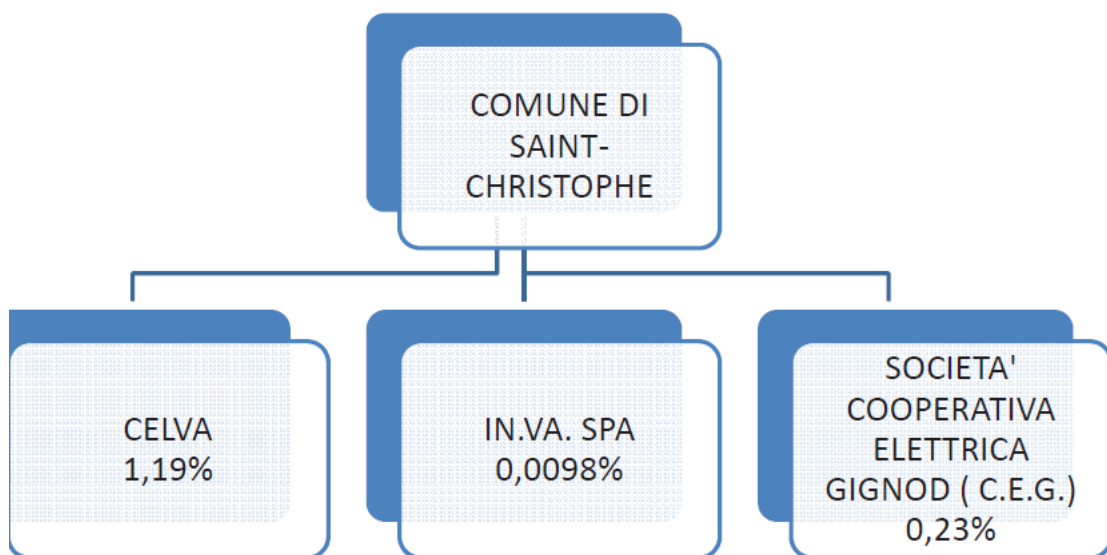
Oltre a ciò, l'Ente ritiene di mantenere la partecipazione anche per ragioni di opportunità, tenuto tra l'altro conto che per l'acquisizione e il mantenimento della partecipazione non sono stati direttamente concessi prestiti od accordate garanzie, e che la stessa

prevedibilmente garantirà per il futuro importanti risorse di parte corrente. Peraltro, il Comune risulta non aver sostenuto oneri connessi alla detenzione della predetta partecipazione.

La Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nella società idroelettrica, pur in presenza della citata criticità di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, ritenendo sufficienti le motivazioni addotte dall'Ente. Il superamento della criticità del personale comporterebbe oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore. La Sezione ritiene, inoltre, condivisibile la scelta in considerazione della convenienza economica della partecipazione e dell'assenza di oneri a carico del bilancio dell'Ente.

Comune di SAINT-CHRISTOPHE

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 29 dicembre 2020, l'Ente ha adottato il piano di razionalizzazione delle società partecipate detenute al 31 dicembre 2019, decidendo di mantenere senza intraprendere alcuna azione di razionalizzazione, la partecipazione nelle seguenti società:



Come già indicato nella precedente relazione, in sede di revisione ordinaria 2019 il Comune aveva deliberato la cessione di n. 23 azioni (del valore di 25 euro l'una, per un'entrata pari

a euro 575,00), facendo così scendere la propria partecipazione dal precedente 0,43% all'attuale 0,23%), con conseguente contenimento dei costi a carico dell'Ente.

Il Comune ha deciso di mantenere la predetta partecipazione, in quanto la società risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali e poiché *“la tipologia dei beni e dei servizi erogati/gestiti dalla stessa rientra nelle finalità istituzionali del Comune, rispettando in molteplici materia i precetti di cui all'art. 4 del D. lgs. 175/2016 (TUSP)”*.

La Sezione ritiene sufficientemente motivata la scelta operata dall'Ente, peraltro in continuità con quanto effettuato nel passato.

Comune di SAINT-OYEN

Il Comune ha approvato il 28 gennaio 2021 la deliberazione n. 2, avente a oggetto la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

In proposito, si invita l'Ente a rispettare i termini fissati normativamente, ricordando che la revisione va effettuata entro il 31 dicembre dell'anno.

All'esito della revisione, il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta
IN.VA S.p.a.	0,0098	Produzione di SW non connesso all'edizione
CELVA Soc. Coop.	1,19	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali, amministrazione finanziaria, regionali e provinciali e comunali
PILA S.p.a.	0,4277	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
SAINT RHEMY EN BOSSES ENERGIE - SRB ENERGIE S.r.l.	19,00	Produzione di energia elettrica
ETROUBLES ENERGIE S.r.l.	10,00	Produzione di energia elettrica

Il Comune ha deliberato il mantenimento senza interventi delle predette partecipazioni, prendendo, peraltro, atto del parere formulato dal Segretario. Tale parere risulta favorevole in merito alla legittimità del mantenimento senza interventi delle partecipazioni in In.Va. S.p.A., in CELVA e nella Pila S.p.A. e contrario in merito al mantenimento senza interventi delle partecipazioni nella Saint-Rhémy-en-Bosses Energie S.r.l. e nella Etroubles Energie S.r.l., tenuto conto che dette società, pur procurando un vantaggio economico per il bilancio comunale, rientrano nelle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 lettera b) (società prive di

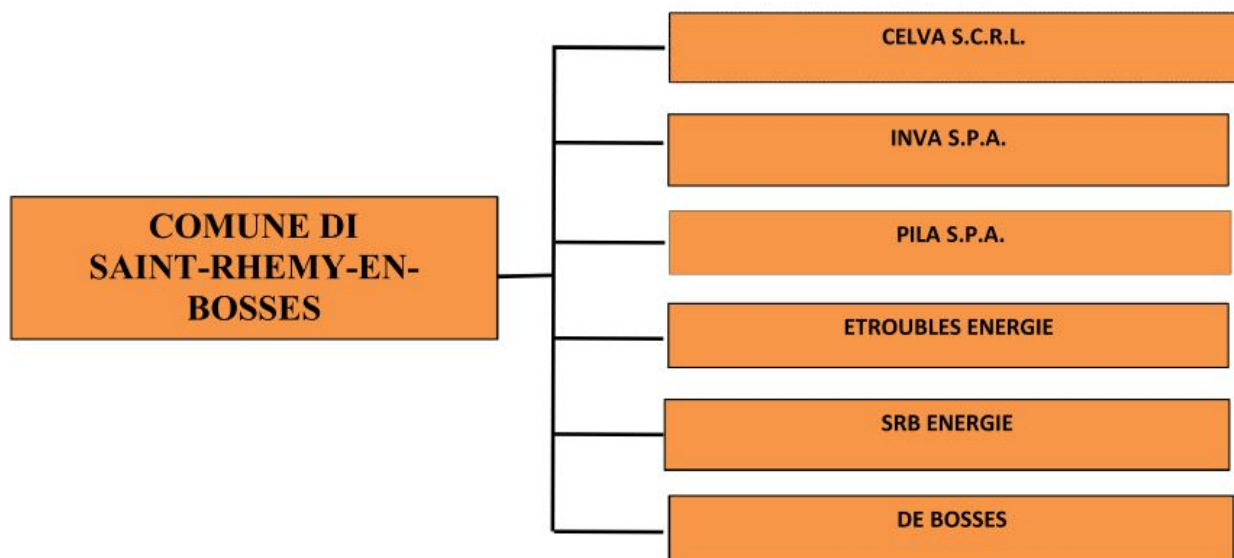
dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) e lettera c) (società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate) e che, pertanto, dovrebbero essere oggetto di interventi di razionalizzazione.

La Sezione prende atto della scelta operata dall'ente, sottolineando la necessità di porre in essere i necessari interventi di razionalizzazione nella prossima revisione periodica.

Comune di SAINT-RHEMY-EN-BOSSSES

Il Comune ha adottato nel gennaio 2021 la revisione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019. La Sezione invita l'Ente a rispettare la scadenza prevista dalla normativa, essendo la revisione ordinaria un adempimento di carattere annuale.

Come si evince dal grafico sottostante, le partecipate mantenute dall'ente risultano essere le seguenti:



Nella deliberazione della revisione delle partecipazioni detenute, il Consiglio comunale prende atto di quanto riportato nel parere di legittimità formulato dal Segretario, che si esprime in favore del mantenimento delle società In.Va. S.p.A. (0,0098%), CELVA (1,19%), Pila S.p.A. (1,0570%), De Bosses S.r.l. (7,55%), dichiarandosi invece contrario al mantenimento senza interventi delle partecipazioni nelle società Saint-Rhémy-en-Bosses Energie S.r.l. (52%) ed Etroubles Energie S.r.l. (10%), per le medesime motivazioni esplicitate con riferimento al comune di Saint-Oyen per le stesse partecipazioni. A tal riguardo, il Consiglio comunale ha deliberato di dare mandato al Sindaco di avviare contatti con le altre

amministrazioni interessate, al fine di verificare la migliore soluzione a quanto osservato dal Segretario dell'ente locale nel suo parere di legittimità.

La Sezione prende atto della scelta operata dall'ente, sottolineando la necessità di porre in essere i necessari interventi di razionalizzazione nella prossima revisione periodica.

Occorre evidenziare, inoltre, che nella propria precedente relazione la Sezione valutava non argomentata la scelta del mantenimento della partecipazione nella società De Bosses S.r.l. (per la quale il Comune, nella precedente revisione straordinaria, aveva deliberato l'alienazione in quanto ritenuta non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'ente e sussistendo la criticità di cui alla lett. a) comma 2 dell'articolo 20 del TUSP).

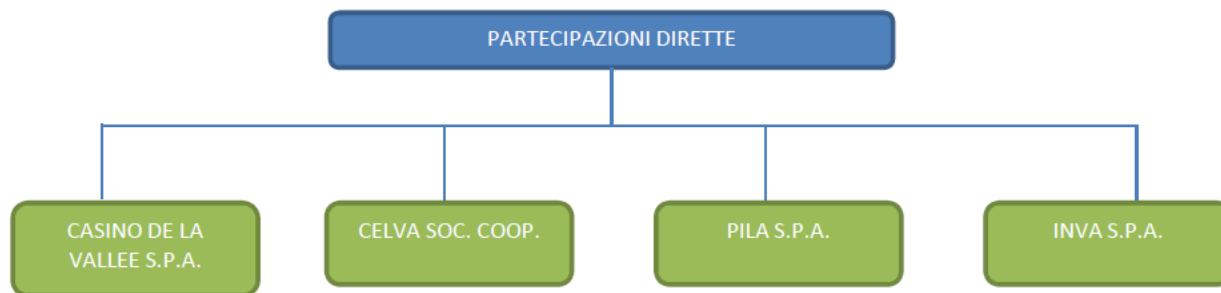
L'Ente aveva addotto come motivazione al mantenimento la nuova disposizione normativa recata dall'art. 1, comma 723, della l. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che ha introdotto il comma 5 bis all'art. 24 del TUSP il quale recita: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."* Nel caso specifico, dal momento che la società De Bosses S.r.l. presenta, come dimostrato dal Comune, un risultato d'esercizio positivo per l'intero quinquennio 2013-2017, il Comune ha deliberato il mantenimento della partecipazione. A fronte di quanto sopra indicato, l'Ente non aveva pertanto ritenuto di procedere all'alienazione delle quote della Società De Bosses S.r.l., nell'attesa che il Consiglio comunale assumesse ulteriori determinazioni in merito, anche alla luce delle nuove disposizioni di legge che, ad oggi, consentono di mantenere la propria partecipazione nella predetta società fino al 31 dicembre 2021.

A tale ultimo riguardo, questa Sezione rileva che le criticità in cui incorre la De Bosses S.r.l., già presenti nella precedente revisione, sono rimaste immutate, e, seppur fatturato e utili di esercizio non evidenzino problemi, si non ritiene sufficientemente argomentate le motivazioni addotte dal Comune, tenuto conto del fatto che la società non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP.

Per quanto concerne infine la Società Cooperativa Tybias Baucii (51%), per la quale era già stata deliberata la cessione nella precedente rilevazione, il Comune ha comunicato che la stessa è stata posta in liquidazione.

Comune di SAINT-VINCENT

Il Comune di Saint-Vincent ha adottato la deliberazione n. 99 del 29 dicembre 2020, avente a oggetto *“Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017”*. La situazione delle partecipazioni dirette detenute al 31 dicembre 2019 è la seguente:



Le quote di partecipazione detenute sono rispettivamente:

- Casino' de la Vallée S.p.A. con quota pari allo 0,045%;
- CELVA Soc. Coop. Con quota pari all' 1,19%;
- Pila S.p.A. con quota pari allo 0,0018%;
- In.Va. S.p.A. con quota pari allo 0,0098%

L'Ente ha deliberato il mantenimento senza interventi di tutte e quattro le suddette partecipazioni, con motivazioni sufficientemente adeguate.

In particolare, per la società Casino' S.p.A., il Comune ne ha deliberato il mantenimento, tenuto conto della specifica deroga prevista dall'articolo 26, comma 12-sexies, del TUSP, a norma del quale le pubbliche amministrazioni possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente, escludendo tali società dalle disposizioni cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e). Al riguardo, la Sezione rinvia a quanto evidenziato nella deliberazione n. 7/2021, con la quale è stata approvata la Relazione sul piano di revisione ordinaria adottato dalla Regione che detiene il 99,96 per cento delle quote della Società¹² e si riserva di pronunciarsi con

¹² La Regione, in sede di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, ha specificato che la Corte di Appello di Torino, con decreto 52/2020 del 9 luglio 2020, ha disposto la revoca del decreto di ammissione del

successivo referto sugli esiti del piano di ristrutturazione aziendale della società *Casinò de la Vallée* S.p.A., approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2767/XIV del 24 maggio 2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Comune di TORGNON

L'Ente ha provveduto ad approvare, con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 20 dicembre 2020, la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019.

Il comune di Torgnon detiene, oltre alle partecipazioni in In.Va. S.p.A. e CELVA, due partecipazioni, una in una società idroelettrica, la Torgnon Energie S.r.l. (3,39%) e una nella società di impianti a fune Cervino S.p.A. (7,19%).

L'ente ha deliberato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le suddette partecipazioni.

Relativamente alla Torgnon Energie S.r.l., il Comune indica che la società rispetta le finalità dell'art. 4, comma 7 del TUSP, mentre sono presenti le due criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (la società ha un amministratore e nessun dipendente) e d) (non viene superato il limite di fatturato previsto).

In merito alla prima criticità, il Comune precisa che non è prevista la presenza di personale dipendente, in quanto i servizi di gestione e manutenzione dell'impianto idroelettrico, nell'ottica di contenere i costi gestionali e garantire una maggiore efficienza aziendale, sono completamente esternalizzati.

Per quanto concerne il mancato raggiungimento della soglia media minima di 1.000.000 € di fatturato nel triennio precedente, il Comune di Torgnon rileva che *"il calo del fatturato è condizionato in primo luogo da un fattore esogeno quale le condizioni meteorologiche che condizionano la produttività dell'impianto idroelettrico e dal venir meno, a partire dal 2016, delle cospicue tariffe incentivanti per il settore delle energie rinnovabili (certificati verdi); il Comune di Torgnon, sebbene attualmente tale requisito non sia rispettato, continuerà a monitorare l'attività di*

Concordato proposto dalla società, che il 21 ottobre 2020 ha presentato formale istanza al Tribunale di Aosta per essere ammessa al beneficio della procedura di concordato preventivo di continuità. Il Tribunale, il 18 novembre 2020, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla società.

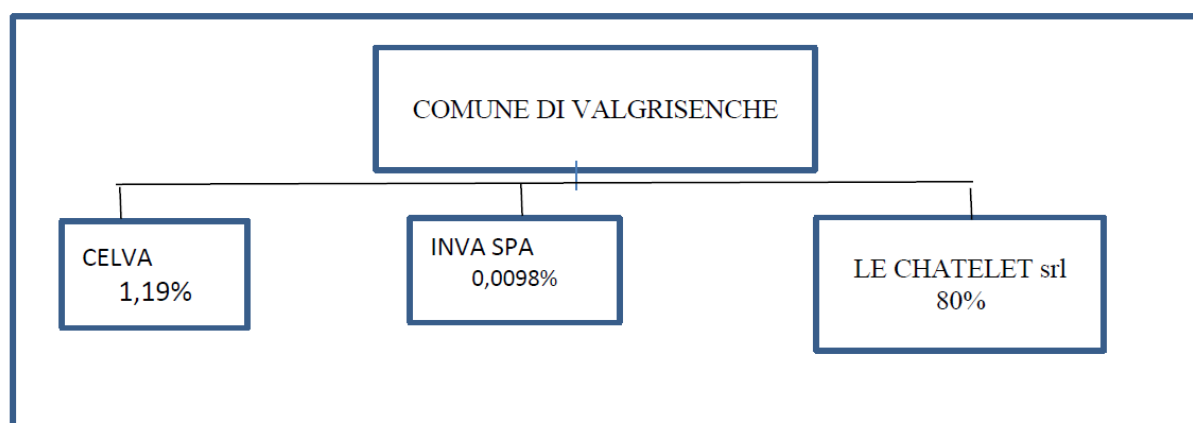
gestione della società, che attualmente risulta essere affidata ad un amministratore unico di esclusiva emanazione del nuovo partner privato”.

Il Comune motiva poi il mantenimento della Cervino S.p.A. in quanto la società risulta necessaria alle finalità dell'Ente relativamente ad una delle attività consentite dall'art. 4 (la gestione di impianti a fune) e non presenta alcuna delle criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

La Sezione ritiene sufficientemente motivate le scelte operate dall'Ente.

Comune di VALGRISENCHE

Con deliberazione n. 68/2020 del Consiglio comunale, l'Ente ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate detenute al 31 dicembre 2019, acquisendo il parere del revisore dei conti e la relazione sull'attuazione del piano. Di seguito, nel grafico sottostante, la situazione delle società partecipate dal Comune di Valgrisenche:



L'Ente ha deciso di mantenere senza interventi le partecipazioni in In.Va S.p.A. e CELVA con motivazioni adeguate, mentre ha deliberato di mantenere con interventi di razionalizzazione la partecipazione di maggioranza detenuta nella società Le Châtelet S.r.l.. Il Comune, anche alla luce delle osservazioni formulate dalla Sezione in ordine alle precedenti revisioni (cfr. in particolare l'ultima deliberazione n. 12/2020), rileva la necessità di una razionalizzazione della società partecipata, indicando che *“le modalità attualmente non possono essere definite ma dovranno essere frutto dell'analisi approfondita delle indicazioni contenute nella relazione dell'avv. Carnelli e nello studio di fattibilità dell'ing. Mosso. Si effettuerà un'analisi*

delle possibilità di razionalizzazione con contestuale mantenimento per addivenire successivamente e comunque entro il 31/12/2021 alla definizione degli interventi da porre in essere”.

In considerazione di ciò, la Sezione non ha chiesto ulteriori approfondimenti istruttori sulle misure da intraprendere, ma non può non ribadire quanto già affermato nella citata deliberazione sull'inopportunità di mantenere tale partecipazione, tenuto conto della ormai consolidata situazione deficitaria della società, dell'assenza di dipendenti e in presenza di un solo amministratore (seppur senza la previsione di compensi).

In merito alla predetta società, peraltro, questa Sezione si è espressa nell'ambito del controllo effettuato sui rendiconti 2018 dei Comuni valdostani con meno di cinquemila abitanti, i cui esiti sono stati elaborati in specifico referto approvato con deliberazione n. 17/2020. Nell'ambito dell'esame degli organismi partecipati, la Sezione ha rilevato che il Comune di Valgrisenche non ha effettuato accantonamenti, nonostante le continue perdite registrate dalla società partecipata Le Châtelet S.r.l.. L'organo di revisione dell'Ente, nella relazione sul rendiconto 2018, ha precisato che *“ha subito perdite nel corso dell'esercizio 2017 (e nei due precedenti, a fronte delle quali l'ente non ha proceduto ad accantonare apposito fondo, essendo il patrimonio netto della società capiente”*. Come già in precedenza accennato, la società in questione, a fronte di assenza di ricavi, registra reiterate perdite d'esercizio che perdurano, peraltro, oltre il periodo considerato e che hanno eroso il patrimonio netto. Le movimentazioni delle voci a patrimonio netto sono dovute alla copertura delle perdite pregresse, mediante la riduzione del capitale sociale da euro 100.000,00 a euro 20.000,00, deliberata dall'assemblea straordinaria della società nel corso del 2018.

La complessiva situazione innanzi descritta palesa evidenti criticità, soprattutto in relazione alla sostenibilità prospettica di detta partecipazione. L'organo di revisione del Comune di Valgrisenche ha fornito specifiche precisazioni nel riscontro istruttorio, ma le motivazioni addotte non possono essere condivise dalla Sezione. Il mancato accantonamento a fondo perdite partecipate da parte del Comune di Valgrisenche, giustificato dalla *“copertura”* delle stesse a fronte della capienza del patrimonio netto, appare non conforme alle disposizioni dell'art. 21 del TUSP.

La Sezione richiede, pertanto, all'Ente di provvedere in merito e di effettuare i necessari accantonamenti.

Comune di VALPELLINE

L'ente ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 52/2020, nei termini prescritti, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute. L'esito della ricognizione evidenzia il seguente quadro:



Le quote di partecipazioni detenute sono rispettivamente:

- In.Va. S.p.A. (0,0098%);
- C.E.G. (0,28%);
- SI.VO. S.r.l. (57%);
- CELVA S.c.r.l. (1,19%)

L'ente ha deciso di mantenere senza azioni di razionalizzazione tutte le partecipazioni possedute, con motivazioni ritenute sufficientemente adeguate.

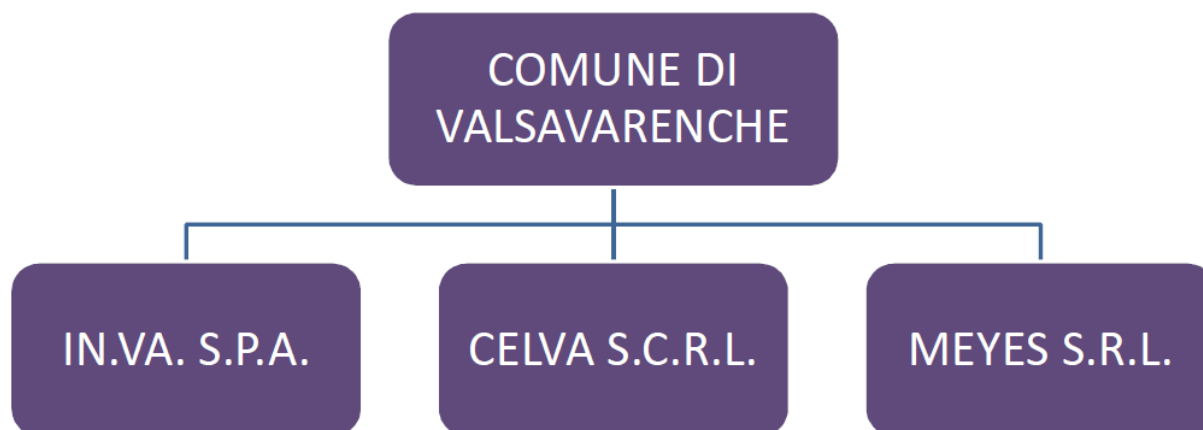
Relativamente alla Società Si.Vo. S.r.l., per la quale sussiste la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP (nessun dipendente e un amministratore), l'Ente segnala la possibilità di *“intervenire anche sulla struttura gestionale della società. In particolare verrà prodotta un'analisi dei costi per verificare l'opportunità economica legata all'assunzione di una unità di personale a tempo parziale riducendo consulenze/servizi esterni. Questo al fine di scongiurare azioni più onerose e meno efficienti per gestire con propri dipendenti l'attività amministrativa, gestionale e manutentiva della centrale idroelettrica, anche tenendo conto degli oneri indotti che tale scelta genererebbe (infrastrutture formazione, automezzi, adempimenti sulla sicurezza dei Luoghi di lavoro, ecc.). Tale analisi sarà richiesta durante l'Assemblea di dicembre 2020 con scadenza giugno 2021. Sulla base degli esiti della relazione, entro dicembre 2021, saranno assunte decisioni in merito”*. Inoltre, il Comune aggiunge che *“nell'ottica del contenimento dei costi la società non ha assunto personale dipendente e l'amministratore non percepisce compenso. La scelta dei soci di esternalizzare totalmente i servizi necessari ad un'efficiente gestione della società tiene conto delle dimensioni aziendali, della specificità dell'attività esercitata e del contesto ambientale in cui la società opera, con conseguenti risparmi di risorse”*.

Il comune di Valpelline allega, inoltre, il parere favorevole formulato dal revisore dei conti, nel quale questi, pur prendendo atto di talune criticità rispetto ad alcuni requisiti previsti dal D.lgs. 175/2016, condivide le motivazioni addotte dall'ente in merito alla convenienza economica di mantenere le partecipazioni, evidenziando, peraltro, il potenziale danno finanziario che il Comune subirebbe in seguito all'eventuale dismissione.

La Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nella società idroelettrica, pur in presenza della citata criticità di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, poiché il superamento della criticità, secondo quanto evidenziato dall'ente, comporterebbe oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore.

Comune di VALSAVARENCHÉ

Il Comune di Valsavarenche ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute con deliberazione del Consiglio comunale n. 55/2020, nei termini prescritti dalla normativa. La situazione, peraltro, in linea con le precedenti rilevazioni è la seguente:



Oltre alle partecipazioni in In.Va. S.p.A. (con quota pari allo 0,0098%) e CELVA (con quota pari all'1,19%), comuni a tutti gli enti locali scrutinati, il Comune ha deliberato il mantenimento senza interventi della partecipazione detenuta nella società idroelettrica Meyes S.r.l. (con quota pari al 32%), pur in presenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2 lett. b) (numero di amministratori superiore ai dipendenti) e di cui al comma 2, lett. d),

presenza di un fatturato inferiore al tetto stabilito dalla normativa. In proposito, il Comune rileva che la società *“ha sempre garantito negli anni una buona redditività, l'anno 2018, ad esempio, si è chiuso con un utile di esercizio di € 317.076 e con un incremento del valore della produzione del 67%”*. Come già indicato nell'analisi del comune di Introd, altro socio della Meyes S.r.l., se la società dovesse dotarsi del personale e dei mezzi per superare la criticità di cui all'art. 20 comma 2, lett. b), avrebbe un maggior costo di 40.000 euro circa.

La Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nella società idroelettrica, pur in presenza della citata criticità di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, tenuto conto che il superamento della stessa comporterebbe maggiori costi per il bilancio, come quantificati dall'ente.

Comune di VALTOURNENCHE

Oltre alle partecipazioni detenute in In.Va. S.p.A. e CELVA, l'Ente detiene una partecipazione nella società Cervino S.p.A. (3,12%), tutte mantenute senza interventi di razionalizzazione, come da deliberazione adottata dal Consiglio comunale n. 33/2020.

Il Comune ha deliberato il mantenimento di cui innanzi, in quanto nessuna delle società rientra nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP e in quanto necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente.

La Sezione ritiene sufficientemente motivata la scelta effettuata dall'Ente, tenuto conto, peraltro, dell'importanza strategica della partecipazione detenute nella società di impianti a fune per il contesto socio-economico del Comune.

Comune di VILLENEUVE

L'Ente ha approvato la revisione delle partecipazioni detenute, con deliberazione del consiglio comunale n. 70 del 29 dicembre 2020, e detiene le tre seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione	Oggetto sociale	Part. diretta o indiretta	Quota
INVA s.p.a.	Società <i>in house</i> finalizzata alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi nonché di gestione degli appalti quale centrale di Committenza Unica per i propri azionisti.	Diretta	0,0098%
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta	Il consorzio costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli Enti Locali nell'ambito del Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta. In particolare offre servizi di formazione e consulenza agli enti locali	Diretta	1,19%
Meyes srl	Società per la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia idroelettrica	Diretta	24%

Per quanto concerne la Società Meyes S.r.l., il Comune specifica che *“risulta ampiamente patrimonializzata, non ha contratti di leasing in corso, quindi tutte le immobilizzazioni tecniche sono di proprietà. La Società Meyes inoltre ha sempre garantito negli anni una buona redditività, l'anno 2018, ad esempio, si è chiuso con un utile di esercizio di € 317.076 e con un incremento del valore della produzione del 67%. Tenuto conto inoltre che è in previsione la realizzazione di un'altra centralina, è ragionevole prevedere nel futuro un incremento della redditività e degli utili di esercizio. Su richiesta dei comuni partecipanti la società Meyes ha recentemente sviluppato un calcolo comparativo, che si ritiene di condividere, in base a cui qualora la società invece di affidare a terzi la gestione ordinaria di esercizio delle centrali, dovesse dotarsi del personale e dei mezzi (officina meccanica, autocarri, attrezzatura informatica e per il telecontrollo, ecc.) necessari a svolgere la medesima funzione avrebbe un maggior costo di 40.000 euro circa. La gestione di moderne centrali di produzione di energia elettrica, pur se di modesta dimensione, richiede infatti elevate professionalità (ingegneristiche, elettrotecniche, informatiche) impiegate in maniera non continuativa e programmabile nel corso dell'anno; tale circostanza non rende quindi né giustificabile, né economicamente sopportabile, l'utilizzo di personale alle dirette dipendenze della società. Si ritiene pertanto opportuno, nonostante qualche possibile criticità rispetto ai requisiti previsti dal D.Lgs 175/2016, il mantenimento della partecipazione da parte del Comune di Villeneuve nella predetta*

Società per i risultati economici sinora conseguiti, che costituiscono circa l'1,51% delle entrate correnti, e che, come già evidenziato, si ritiene possano essere garantiti e incrementati in futuro. Infatti una eventuale dismissione, anche parziale, della partecipazione costituirebbe un sicuro danno per le finanze dell'Ente".

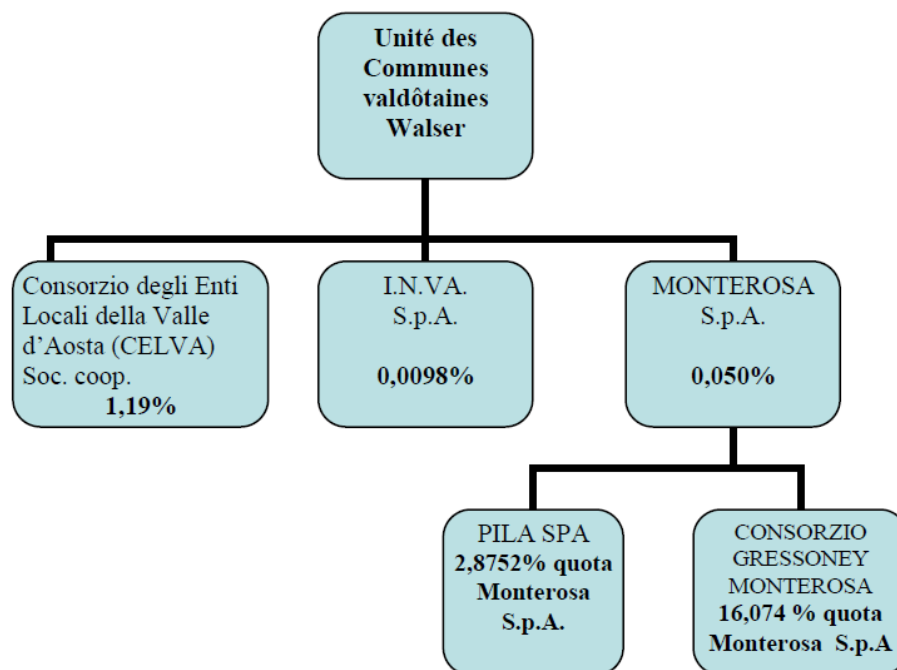
La Sezione prende atto della scelta di mantenere senza interventi di razionalizzazione la partecipazione nella società idroelettrica, pur in presenza della citata criticità di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP, ritenendo sufficienti le motivazioni addotte dall'Ente. Il superamento della criticità comporterebbe oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore. La Sezione ritiene, inoltre, condivisibile la scelta in considerazione della convenienza economica della partecipazione e dell'assenza di oneri a carico del bilancio dell'Ente.

UNITES DES COMMUNES VALDÔTAINES

Le otto Unités des Communes valdôtaines presenti nella Regione hanno trasmesso o reso disponibili le informazioni e i dati sulle partecipate.

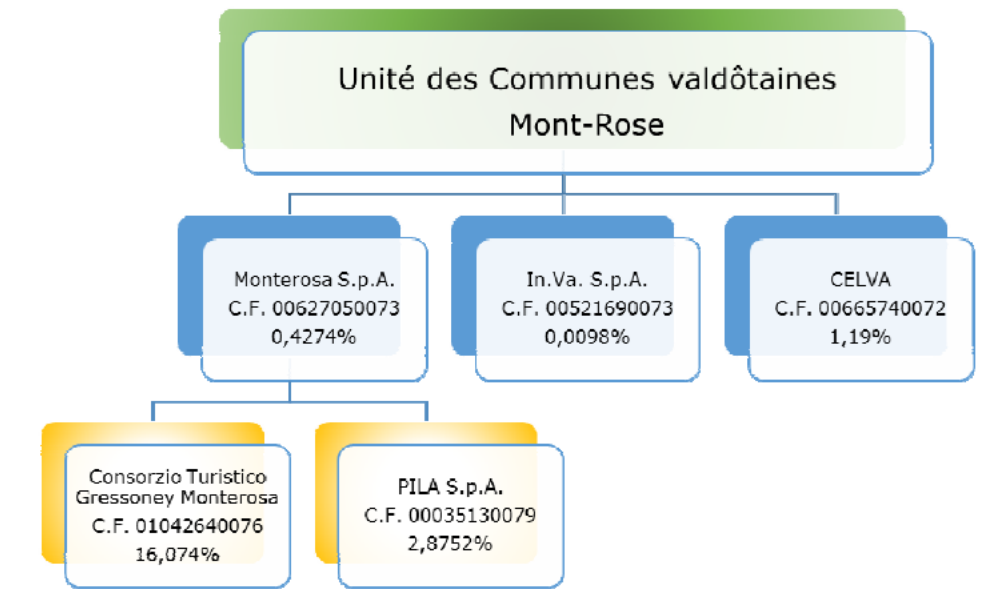
L'Unité Walser ha approvato il mantenimento senza interventi delle società partecipate detenute con atto della Giunta dei Sindaci n. 57 del 30 dicembre 2020.

La situazione, in continuità con le precedenti rilevazioni, è la seguente:



La Sezione ritiene sufficienti le motivazioni addotte.

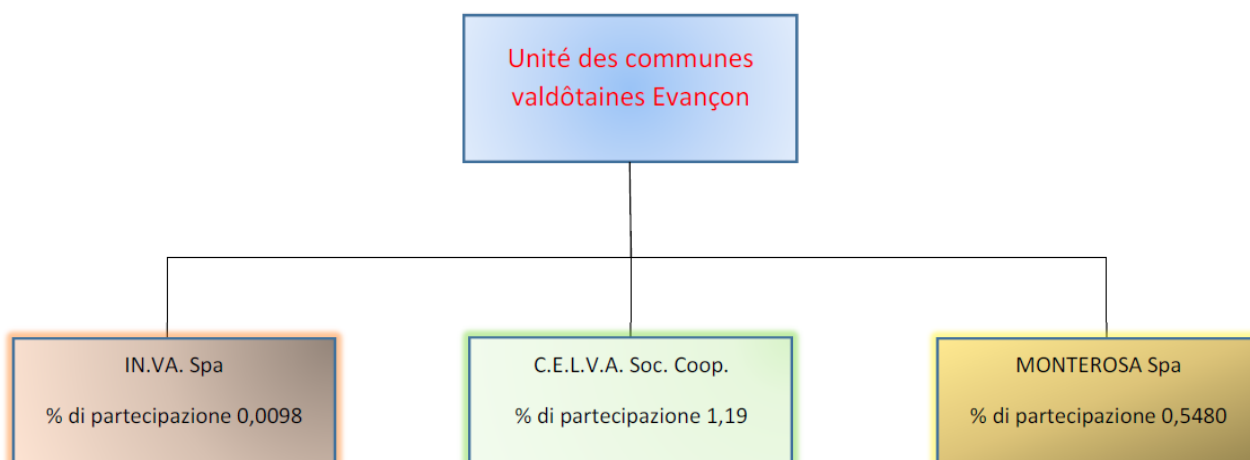
L' **Unité Mont-Rose** ha deliberato nei termini prescritti la revisione delle partecipazioni, di seguito illustrate:



Agli esiti della revisione, l'Ente ha deciso di mantenere le suddette partecipazioni, con motivazioni da ritenere sufficientemente adeguate

Anche l'**Unité Evançon** ha deliberato, con atto n. 37 del 7 dicembre 2020, la revisione delle partecipazioni, di cui ha approvato il mantenimento senza interventi.

La situazione è rappresentata dal grafico sottostante:



L'Unité Grand-Combin ha trasmesso alla Sezione l'Allegato n. 2 - Sezione operativa del DUP, approvato con deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 3 del 1° marzo 2020, relativo alla ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019.

L'Unité ha deciso di mantenere le partecipazioni in In.Va. S.p.A. e CELVA, mentre è ancora in corso la dismissione della quota di partecipazione detenuta nella società Pila S.p.A.

Nella precedente relazione, la Sezione aveva invitato l'Unité a fornire ulteriori elementi conoscitivi in merito al procedimento di dismissione.

L'Unité, a fronte dell'invito della Sezione, ha dettagliatamente indicato le fasi intraprese (e sotto riportate), allegando, inoltre, al DUP il parere del consulente incaricato dalla stessa Unité di seguire l'iter per la dismissione della partecipazione e indicando, nella scheda di dettaglio del Ministero dell'Economia e Finanze, la data del 31 dicembre 2021 quale termine previsto per la conclusione del procedimento.

Nel dettaglio, l'Unité ha precisato che la società Pila S.p.A., con nota del 4 luglio 2016, specificava che per poter procedere alla dismissione della partecipazione risultava necessario il trasferimento della stessa ad altro intestatario, generalmente effettuato attraverso la cessione di azioni; la società precisava di non essere interessata all'acquisto di proprie azioni e di non essere a conoscenza di soci o terzi interessati a rilevare la propria quota di partecipazione. L'Unité segnalava che *"il processo di cessione delle azioni si presenta particolarmente complesso. La necessità di effettuare la cessione nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica pone alcuni dubbi circa l'opportunità in termini di economicità, efficacia ed efficienza, di procedere attraverso un procedimento che ha comunque costi non trascurabili, anche in relazione al tempo impiegato dal personale dell'Ente e alcune criticità tra l'altro rappresentate dal processo di valutazione delle partecipazioni per individuare un prezzo a base d'asta attendibile, la verifica - attraverso Statuto ed eventuali patti parasociali - dell'esistenza di clausole di prelazione, intrasferibilità"*. Il 31 luglio 2018, l'Unité richiedeva agli altri Comuni soci di comunicare l'eventuale interesse all'acquisto delle proprie quote di proprietà, ma nessun ente segnalava il proprio interesse. Con successiva nota del 25 ottobre 2018, l'Unité segnalava nuovamente alla società Pila S.p.A. la volontà di recedere, chiedendo l'avvio del procedimento previsto dalla Statuto e dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 2437-bis cod. civile.

Con lettera del 4 dicembre 2018 l'Unité sollecitava la società Pila S.p.A. e chiedeva al

CELVA, al fine di chiarire l'iter da seguire, di trasmettere alla Sezione regionale della Corte dei Conti un quesito in merito alla cessione delle quote.

La Sezione, con deliberazione n. 8 del 31 luglio 2019, non riteneva ammissibile la richiesta di parere, considerato che, *“essendo il quesito proposto privo dei requisiti di generalità e astrattezza, una risposta allo stesso si configurerebbe come un'ingerenza di questa Sezione nell'attività svolta dall'ente, invadendo il campo rimesso all'attività gestionale e decisionale dello stesso”*.

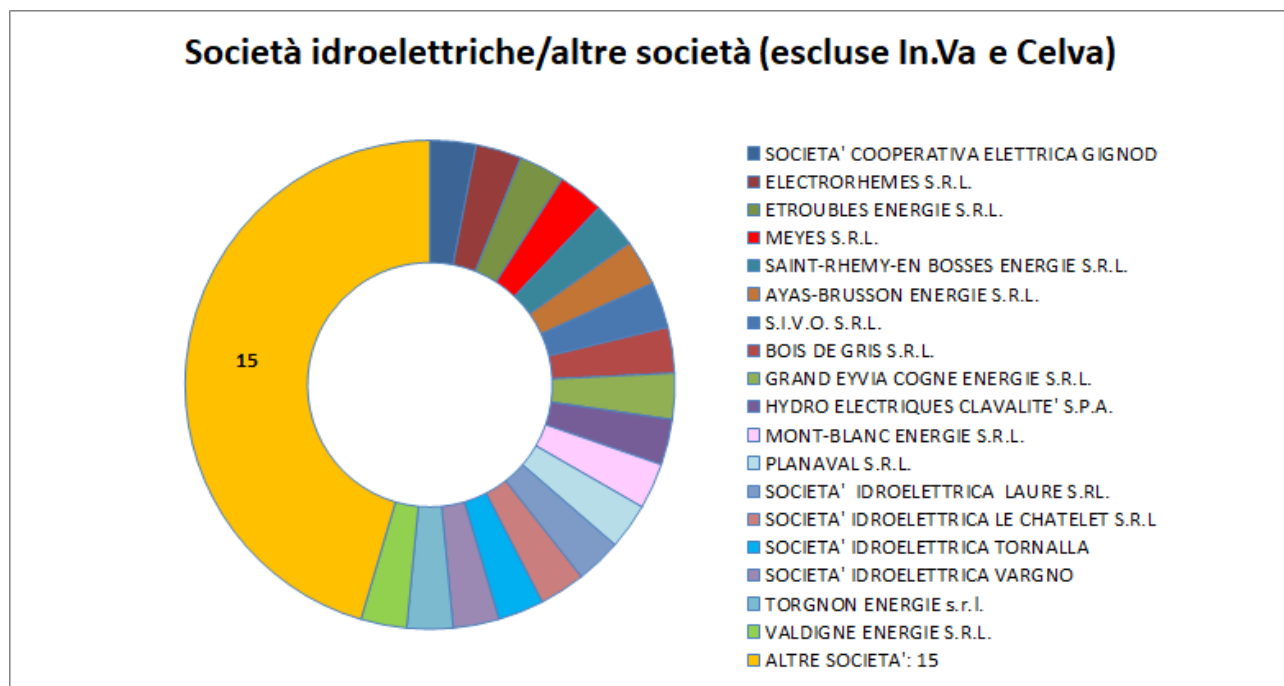
L'Unité il 29 ottobre 2019 incaricava un legale al fine di acquisire un parere in merito alle procedure da seguire per la dismissione delle partecipazioni e valutare le eventuali azioni da attivare nelle opportune sedi, a tutela degli interessi dell'Unité. Il parere reso dall'avvocato interessato delineava le procedure che l'Unité sta attualmente seguendo per addivenire alla dismissione.

La Sezione prende atto dell'iter intrapreso dall'Ente, auspicando il rispetto della data del 31 dicembre 2021 per la conclusione del procedimento di dismissione.

5. Considerazioni generali sulle partecipazioni detenute dagli enti nelle società idroelettriche

Dalla documentazione esaminata dalla Sezione, risulta che delle 33 società dirette (escluse In.Va. S.p.A. e Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta società cooperativa) oggetto di revisione, le società idroelettriche risultano 18, pari al 54,55%, come meglio illustrato nella successiva tabella n. 3.

Tab. n. 3. – Società idroelettriche possedute dagli enti locali al 31.12.2019



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati enti locali.

La maggior parte delle società sopra citate rivela la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), relativa alla presenza di un numero di amministratori pari o superiore a quello dei dipendenti, eccezion fatta per la Cooperativa Elettrica Gignod, che non risulta avere nessuna delle criticità delineate dall'art. 20. Tale situazione è dovuta, secondo quanto indicato dagli enti scrutinati, essenzialmente all'affidamento dei servizi a ditte specializzate in centrali idroelettriche.

Al riguardo la Sezione - come già innanzi anticipato, in sede di esame relativo ai singoli comuni partecipanti - non può che prendere atto della scelta operata dalle società in questione, in quanto la gestione di moderne centrali di produzione di energia elettrica richiede elevate professionalità (ingegneristiche, elettrotecniche, informatiche) impiegate in maniera non continuativa e non programmabile nel corso dell'anno.

Il Comune di Introd, in particolare, ha specificato il maggior costo che sosterebbe la società Electrорhêmes S.r.l., la quale *“ha in passato sviluppato un calcolo comparativo [..], in base a cui qualora la società in luogo di affidare a terzi la gestione ordinaria di esercizio delle centrali, dovesse dotarsi del personale e dei mezzi (officina meccanica, autocarri, attrezzatura informatica e per il*

telecontrollo, ecc.) necessari a svolgere la medesima funzione avrebbe un maggior costo di 125.000 euro circa.

Analogo discorso viene effettuato nel caso della società Meyes S.r.l., in quanto su richiesta dei comuni soci (Introd, Villeneuve e Valsavarenche), la società ha effettuato un calcolo comparativo, sulla base del quale essa avrebbe un maggior costo di 40.000 euro circa, qualora non affidasse a terzi la gestione ordinaria di esercizio delle centrali.

Per alcune società (Etroubles Energie S.r.l., Saint-Rhémy-en-Bosses Energie S.r.l., Electrorhemes S.r.l. e Meyes S.r.l. per il solo comune di Introd) gli enti indicano la presenza della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera c), in quanto svolgono attività analoghe o simili a quelle di altre società partecipate. Anche in questo caso, la Sezione prende atto delle considerazioni addotte dagli enti, sul fatto che tale criticità risulta difficilmente superabile attraverso azioni di razionalizzazione tramite fusione/unione, dal momento che le società idroelettriche gestiscono impianti collocati in territori diversi e coinvolgono soci privati differenti, difficilmente propensi a un accorpamento della compagine sociale.

Relativamente alla problematica del mancato superamento del limite di fatturato medio di cui al comma 2, lettera b) dell'art. 20 del TUSP (1 milione di euro nel triennio precedente), la maggior parte degli enti pone in evidenza l'importanza strategica e la rilevante fonte di entrata nei bilanci dei ricavi ottenuti dalla produzione di energia.

I Comuni di Oyace, Ollomont e Saint-Rhémy-en-Bosses adducono come motivazione per il mantenimento l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 723, della l. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che ha introdotto il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP il quale, attualmente, recita: *"A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."*

Considerando la peculiarità del settore, peraltro espressamente prevista tra le attività ammissibili dal TUSP (art. 4, comma 7- produzione di energia da fonti rinnovabili), la Sezione rimanda alle considerazioni espresse sulla stessa materia nella relazione - approvata con recente deliberazione n. 7/2021 - sul piano di razionalizzazione adottato dalla Regione Valle d'Aosta. Nella specie, la Sezione ha preso atto del fatto che le società

idroelettriche “ *rappresentano una leva fondamentale per l’attuazione del nuovo programma di legislatura 2020-2025, il quale prevede, tra l’altro, la realizzazione di una strategia energetica regionale attraverso l’utilizzo delle fonti rinnovabili*” ricordando che verranno adottate “*specifiche e particolari procedure per la riassegnazione delle autorizzazioni delle grandi derivazioni per le società interamente pubbliche*”, tramite apposite norme di attuazione dello statuto speciale.

Le società operanti nel settore della produzione di energia elettrica presentano situazioni economico-finanziarie sostanzialmente positive, come rilevato nella successiva tabella n. 4, nella quale la Sezione ha riepilogato i dati forniti dai singoli Comuni nei provvedimenti approvativi delle revisioni oggetto della presente analisi. Sono state escluse le società in liquidazione e sottoposte ad alienazione. Per quanto riguarda la società elettrica Le Châtelet S.r.l., si rimanda a quanto già esplicitato dalla Sezione nel precedente paragrafo, con riferimento all’esame effettuato per il Comune di Valgrisenche, detentore della partecipazione.

Tab. n. 4 - Dati delle società idroelettriche

(Valori in euro)

Denominazione società	Risultato esercizio	Fatturato ultimi 3 anni	Fatturato medio ultimi 3 anni
C.E.G.			
anno 2019	1.582.916,00	4.033.100,00	4.108.277,00
anno 2018	1.826.359,00	4.344.814,00	
anno 2017	1.120.427,00	3.946.917,00	
anno 2016	1.614.224,00		
anno 2015	1.473.938,00		
ELECTRORHEMES S.R.L.			
anno 2019	745.763,00	4.058.751,00	4.201.219,00
anno 2018	1.201.133,00	4.703.675,00	
anno 2017	433.666,00	3.841.231,00	
anno 2016	-134.706,00		
anno 2015	368.929,00		
ETROUBLES ENERGIE S.R.L.			
anno 2019	62.087,00	493.960,00	872.741,33
anno 2018	691.247,00	1.227.181,00	
anno 2017	104.465,00	897.083,00	
anno 2016	69.572,00		
anno 2015	209.351,00		
MEYES S.R.L.			
anno 2019	129.638,00	697.194,00	647.895,00
anno 2018	317.683,00	712.618,00	
anno 2017	213.717,00	533.873,00	
anno 2016	185.882,00		
anno 2015	193.055,00		
SAINT-RHEMY-EN-BOSSÉS ENERGIE S.R.L.			
anno 2019	113.057,00	836.458,00	859.124,00
anno 2018	371.025,00	996.581,00	
anno 2017	272.659,00	744.333,00	
anno 2016	239.614,00		
anno 2015	372.912,00		
S.I.V.O. S.R.L.			
anno 2019	187.367,00	1.123.105,00	1.015.543,00
anno 2018	178.573,00	1.129.675,00	
anno 2017	-344.542,00	793.849,00	
anno 2016	-143.202,00		
anno 2015	-197.875,00		
BOIS DE GRIS S.R.L.			
anno 2019	14.548,00	138.190,00	131.380,67
anno 2018	47.717,00	131.272,00	
anno 2017	53.523,00	124.680,00	
anno 2016	49.441,00		
anno 2015	5.089,00		
GRAND EYVIA COGNE ENERGIE S.R.L.			
anno 2019	127.656,00	793.961,00	805.569,00
anno 2018	106.385,00	847.180,00	
anno 2017	6.138,00	775.566,00	
anno 2016	-88.245,00		
anno 2015	-255.223,00		
HYDRO ELECTRIQUES CLAVALITE S.P.A.			
anno 2019	2.431.792,00	5.148.770,00	5.490.147,67
anno 2018	1.494.647,00	6.856.333,00	
anno 2017	-20.168,00	4.465.340,00	
anno 2016	-108.754,00		
anno 2015	569.930,00		
PLANAVAL S.R.L.			
anno 2019	201.319,00	749.426,00	800.176,00
anno 2018	349.638,00	1.021.605,00	
anno 2017	67.597,00	629.497,00	
anno 2016	109.564,00		
anno 2015	100.667,00		
SOCIETA' IDROELETTRICA LAURES S.R.L.			
anno 2019	174.638,00	2.001.715,00	2.155.071,33
anno 2018	133.500,00	2.390.754,00	
anno 2017	12.172,00	2.072.745,00	
anno 2016	7.860,00		
anno 2015	268.796,00		
SOCIETA' IDROELETTRICA TORNALLA			
anno 2019	504.880,00	1.318.623,00	1.327.006,67
anno 2018	641.086,00	1.727.266,00	
anno 2017	11.947,00	935.131,00	
anno 2016	240.991,00		
anno 2015	510.486,00		
SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO			
anno 2019	337.566,00	944.587,00	910.885,00
anno 2018	322.117,00	1.047.571,00	
anno 2017	148.494,00	740.497,00	
anno 2016	263.457,00		
anno 2015	326.132,00		
TORGNON ENERGIE S.R.L.			
anno 2019	-155.173,00	313.582,00	414.174,67
anno 2018	-217.055,00	353.752,00	
anno 2017	842,00	575.190,00	
anno 2016	74.202,00		
anno 2015	288.613,00		
VALDIGNE ENERGIE S.R.L.			
anno 2019	2.324.968,00	3.272.836,00	3.760.416,33
anno 2018	4.728.820,00	4.870.362,00	
anno 2017	2.611.039,00	3.138.051,00	
anno 2016	3.153.748,00		
anno 2015	2.944.250,00		

Fonte: elaborazione Corte conti su dati dei Comuni.

6. Considerazioni conclusive

Il quadro della terza revisione ordinaria, analizzato nella presente relazione, è sostanzialmente simile a quello esaminato nelle precedenti relazioni della Sezione. Tutti gli enti scrutinati hanno adempiuto agli obblighi di legge, approvando nei termini prescritti la revisione ordinaria (31 dicembre 2020), fatta eccezione per i Comuni di Etroubles, Nus, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses e l'Unité Grand-Combin che, comunque, vi hanno provveduto all'inizio del 2021. La Sezione ha invitato tali enti a rispettare i termini previsti dalla normativa, considerato che l'adempimento ha ormai assunto una periodicità annuale. Si può affermare che, nella generalità delle revisioni esaminate, le amministrazioni degli enti locali hanno esposto in termini adeguati le motivazioni del mantenimento di molte delle partecipazioni societarie, fornendo una puntuale esplicitazione delle decisioni assunte, soprattutto laddove l'Ente abbia rilevato le criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP. Le valutazioni della compatibilità di tali decisioni con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa risultano in generale sufficientemente esplicitate; analoga considerazione vale, nel caso di motivazioni legate alle attività inerenti ai servizi pubblici, per le ragioni di convenienza economica dell'organizzazione del servizio mediante la forma societaria, in particolare quella *in house*, rispetto alle ulteriori possibili forme o alla scelta di fondo tra internalizzazione o esternalizzazione.

La Sezione prende atto delle scelte operate dagli Enti - spesso supportate dai revisori dei conti nei loro pareri - che detengono partecipazioni nelle società idroelettriche, di mantenerle senza interventi di razionalizzazione, in particolare laddove, a fronte della criticità di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP (nessun dipendente e un unico amministratore), tale superamento comporterebbe oneri maggiori rispetto a un'esternalizzazione, in ragione delle specializzazioni richieste in questo particolare settore. Altro argomento condivisibile, addotto dagli enti, riguarda, ad avviso di questo Collegio, la redditività o la convenienza economica della partecipazione.

Per quanto riguarda il Comune di Valgrisenche e la sua partecipazione nella società Le Châtelet S.r.l., la Sezione non può esimersi dal ribadire quanto già affermato nella precedente relazione sul controllo dei piani di revisione approvati nel 2019 (cfr. la deliberazione n. 12/2020, cit.), sull'inopportunità di mantenere tale partecipazione, tenuto conto della ormai consolidata situazione deficitaria della società.

Da ultimo, la Sezione ricorda agli enti inadempienti l'obbligo di pubblicazione del provvedimento relativo alla revisione periodica nei rispettivi siti *web* istituzionali, in applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Allegato

Allegato 1

Elenco delle partecipazioni dirette detenute dagli enti analizzati, escluse INVA s.p.a. e CELVA.

Denominazione	Oggetto sociale (settore di attività)	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione
AOSTA									
AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA APS SPA	Gestione farmacie comunali e servizi accessori e complementari, gestione sosta e mobilità, ecc	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
BANCA POPOLARE ETICA S.c.p.a	Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali; Attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ALLEN									
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	Gestione di impianti a fune	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G.	Produzione di energia elettrica	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
AYAS									
AYAS - BRUSSON ENERGIE S.R.L. SIGLABILE A & B. ENERGIE S.R.L.	Gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	no. Società inattiva	sì	no	sì	sì	no	no	DISMISSIONE
MONTEROSA S.P.A	Costruzione e esercizio di linee aeree, teleferiche, funicolari e, in genere, impianti di risalita per il trasporto di turisti e sciatori	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ARVIER									
PLANAVAL S.R.L.	Produzione di energia elettrica e Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici	no	sì	no	sì per anni 2017 e 2019	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
BRISSOGNE									
AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.	Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'area aeroportuale di Pollein e Brissogne	no	no	no	no	no	no	no	DISMISSIONE
SOCIETA' IDROELETTRICA LAURES S.R.L. SIGLABILE IN LAURES S.R.L.	Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
BRUSSON									
MONTEROSA S.P.A	realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
AYAS - BRUSSON ENERGIE S.R.L. SIGLABILE A & B. ENERGIE S.R.L.	Gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili	no. Società inattiva	sì	no	sì	sì	no	no	ALIENAZIONE
CHAMOIS (portale)									
CERVINO SOCIETA' PER AZIONI	Gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
CHAMOIS SERVIZI S.R.L.	Servizi in ambito territoriale comunale	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
CHAMPORCHER									
MONTEROSA S.P.A	realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
CHARVENSOD									
ENVERS S.R.L.	Gestione farmacie e vari servizi	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Denominazione	Oggetto sociale (settore di attività)	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione
COGNE									
GRAND EYVIA COGNE ENERGIE S.R.L. SIGLABILE G.E.C. ENERGIE S.R.L.	Produzione di energia da fonti rinnovabili	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	Gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
COURMAYEUR									
CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L.	Servizi di interesse generale	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
COURMAYEUR MONT BLANC FUNIVIE S.P.A. SIGLABILE C.M.B.F. S.P.A.	Trasporti a fune, gestione piste e impianti di risalita	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
MONT BLANC ENERGIE S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	Gestione e gestione impianti idroelettrici	NON COMPILATE SCHEDE - IN LIQUIDAZIONE							IN LIQUIDAZIONE
DOUES									
SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G.	Produzione di energia elettrica	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ETROUBLES									
ETROUBLES ENERGIE SRL	Produzione di energia elettrica	no	sì	sì	sì	no	no	sì	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L.	Produzione di energia elettrica	no	sì	sì	sì	no	no	sì	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
FENIS									
HYDRO ELECTRIQUE CLAVALITE' S.P.A.	Produzione di energia elettrica	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
FONTAINEMORE									
SOCIETA' IDROELETTRICA VARGNO S.R.L.	Produzione di energia elettrica	no	sì	no	si	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
GABY									
MONTEROSA S.P.A	Costruzione e esercizio di linee aeree, teleferiche, funicolari e, in genere, impianti di risalita per il trasporto di turisti e sciatori	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
GIGNOD									
SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G.	Produzione di energia elettrica	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
GRESSAN									
ENVERS S.R.L.	Multiservizi Gestione Farmacie Comunali (attività prevalente); Gestione logistico-immobiliare servizi pubblici locali in forma associata tra più Enti Locali.	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	Gestione impianti a fune	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
GRESSONEY-LA-TRINITE'									
MONTEROSA S.P.A	Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Denominazione	Oggetto sociale (settore di attività)	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione
GRESSONEY-SAINT-JEAN									
GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.	Gestione del centro sportivo comunale	no	sì	no	sì (in house)	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
MONTEROSA S.P.A	Gestione impianti a fune	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
HONE									
MONTEROSA S.P.A	Gestione impianti a fune	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
INTROD									
ELECTRORHEMES S.R.L.	Progettazione, costruzione, gestione, automazione, amministrazione impianti idroelettrici	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
MEYES S.R.L.	Costruzione centrali idroelettriche e produzione energia elettrica da fonte rinnovabile	no	sì	sì	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ISSIME									
MONTEROSA S.P.A	Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
JOVENCAN									
ENVERS S.R.L.	Gestione Farmacie comunali (attività prevalente); Gestione logistico-immobiliare servizi pubblici locali in forma associata tra più Enti Locali	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
LA THUILE									
FUNIVIE PICCOLO SAN BERNARDO S.P.A.	Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	no	no	sì	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
MORGEX									
LE BRASIER S.R.L.	Produzione e fornitura calore mediante teleriscaldamento	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO CON AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
OLLOMONT									
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	Servizi di trasporto funiviario	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SOCIETE' IDROELECTRIQUE VALPELLINE OLLOMONT SRL	Produzione energia idroelettrica	no	sì	no	sì solo per anno 2017	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
OYACE									
BOIS DE GRIS S.R.L.	Produzione energia elettrica	no	sì	no	sì	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SOCIETA' IDROELETTRICA TORNALLA S.R.L. SIGLABILE S.I.T. S.R.L.	Produzione energia elettrica	no	sì	no	sì solo per anno 2017	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Denominazione	Oggetto sociale (settore di attività)	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione
POLLEIN									
AUTOPORTO VALLE D'AOSTA - S.P.A.	Locazione di beni immobili propri	no	no	no	no	no	no	no	ALIENAZIONE
ENVERS S.R.L.	Gestione farmacie e servizi vari	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PONTBOSET									
MONTEROSA S.P.A	Costruzione e esercizio di linee aeree, teleferiche, funicolari e, in genere, impianti di risalita per il trasporto di turisti e sciatori	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PRE-SAINT-DIDIER									
VALDIGNE ENERGIE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE VALDIGNE ENERGIE S.R.L.	Costruzione e gestione impianti idroelettrici	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
RHEMES-NOTRE-DAME									
ELECTRORHEMES S.R.L.	Progettazione, costruzione, gestione, automazione, amministrazione impianti idroelettrici	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie; installazione e manutenzione impiantistica varia	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
RHEMES-SAINT-GEORGES									
ELECTRORHEMES S.R.L.	Progettazione, costruzione, gestione, automazione, amministrazione impianti idroelettrici	no	sì	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SAINT-CHRISTOPHE									
SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G.	Produzione e vendita di energia elettrica	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SAINT-OYEN									
ETROUBLES ENERGIE SRL	Produzione di energia elettrica	no	sì	sì	sì	no	no	sì	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L.	Produzione di energia elettrica	no	sì	sì	sì	no	no	sì	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES									
DE BOSSES S.R.L.	Trasformazione prodotti a base di carne	sì	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
ETROUBLES ENERGIE SRL	Produzione di energia elettrica	no	sì	sì	sì	no	no	sì	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	Gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SAINT RHEMY BOSSES ENERGIE S.R.L.	Produzione di energia elettrica	no	sì	sì	sì	no	no	sì	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Denominazione	Oggetto sociale (settore di attività)	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione
SAINT-VINCENT									
CASINO DE LA VALLEE S.P.A. SIGLABILE IN CAVA S.P.A.	Gestione della casa da gioco di Saint-Vincent e del complesso aziendale del Grand Hotel Billia	no	no	no	no	si (ma art. 26 c.12-sexies)	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	Gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
TORGNON									
CERVINO SOCIETA' PER AZIONI	Gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
TORGNON ENERGIE S.R.L.	Produzione di energia elettrica	no	si	no	si	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTEVENTI
VALGRIENCHE									
SOCIETA' IDROELETTRICA LE CHATELET S.R.L. IN SIGLA "LE CHATELET S.R.L."	Progettazione, costruzione, gestione, automazione, amministrazione di un impianto idroelettrico	no	si	no	si	si	no	no	RAZIONALIZZAZIONE
VALPELLINE									
SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD SIGLABILE C.E.G.	Produzione energia elettrica	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
SOCIETE' IDROELECTRIQUE VALPELLINE OLLOMONT SRL	Produzione energia elettrica	no	si	no	si solo per anno 2017	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
VALSAVARENCHÉ									
MEYES S.R.L.	Produzione di energia da fonti rinnovabili	no	si	no	si	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
VALTOURNENCHÉ									
CERVINO SOCIETA' PER AZIONI	Gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	no	no	no	no	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
VILLENEUVE									
MEYES S.R.L.	Produzione di energia elettrica	no	si	no	si	no	no	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
UDC GRAND COMBIN									
PILA - SOCIETA' PER AZIONI	Gestione impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane	no	no	no	no	no	no	no	RAZIONALIZZAZIONE
UDC MONT-ROSE									
MONTEROSA S.P.A	Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	no	no	si	no	no	si	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Denominazione	Oggetto sociale (settore di attività)	Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie previste dall'art. 4 (Art. 20 c. 2 lett. A)	Società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (Art. 20 c. 2 lett. B)	Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. C)	Società con fatturato non superiore a 1.000.000 di euro nel triennio precedente (Art. 20 c. 2 lett. D art. 26 c. 12 quinquies)	Società (no gestione servizio d'interesse generale) con risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 c. 2 lett. E)	Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F)	Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. G)	Esito della Ricognizione Modalità e tempi della razionalizzazione
UDC WALSER									
MONTEROSA S.P.A	Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI
UDC EVANCON									
MONTEROSA S.P.A	Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	no	no	sì	no	no	sì	no	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Nel presente elenco sono riportate le partecipazioni dirette detenute dai comuni della Regione (escluse quelle in In.Va. S.p.A. e in CELVA). Nelle varie colonne sono schematizzate, dopo l'oggetto sociale, le criticità presenti nelle varie società partecipate e l'esito della ricognizione.

